



TIROLER ASSICURAZIONI.

Condizioni contrattuali per l'assicurazione Agricoltura Sicura 1821.

TLI17, versione 01/2019

Contratto di Assicurazione multigaranzia per le aziende agricole.

Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione/polizza leggere attentamente le condizioni di assicurazione.



Indice

Pagina

Glossario

01 a 04

Condizioni di Assicurazione

01 a 40

Condizioni Generali

01

Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto	01
Articolo 2 – Aggravamento del rischio	01
Articolo 3 – Diminuzione del rischio	01
Articolo 4 – Pagamento del premio, decorrenza della copertura assicurativa	01
Articolo 5 – Effetti della procedura fallimentare e di concordato	01
Articolo 6 – Altre assicurazioni	02
Articolo 7 – Procedura peritale	02
Articolo 8 – Causazione dolosa del sinistro; Adempimento di disposizioni legislative	02
Articolo 9 – Recesso in caso di sinistro	02
Articolo 10 – Forma delle dichiarazioni	02
Articolo 11 – Rinnovo tacito del contratto di assicurazione; Periodo assicurativo	03
Articolo 12 – Trasloco; Spostamento del contenuto assicurato	03
Articolo 13 – Oneri fiscali	03
Articolo 14 – Foro competente e Legge applicabile	03
Articolo 15 - Definizione della contraenza	03
Articolo 16 – Variazione della persona del Contraente	03
Articolo 17 – Rinvio alle norme di Legge	03
Articolo 18 – Ispezione dei rischi assicurati	04
Articolo 19 – Rivalsa	04
Articolo 20 – Adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI)	04
Articolo 21 – Ambito della copertura assicurativa	04

Condizioni Particolari

05

Sezione I: Assicurazione incendio e garanzie supplementari

05

Articolo 22 – Cose assicurate	05
Articolo 23 – Beni di terzi	05
Articolo 24 – Rischi e danni assicurati	05
Articolo 24.1. Assicurazione incendio	05
Articolo 24.2. Assicurazione acqua condotta	06
Articolo 24.3. Assicurazione eventi atmosferici	07
Articolo 24.4. Assicurazione vetri e cristalli	08
Articolo 24.5. Assicurazione eventi naturali straordinari	08
Articolo 25 – Spese assicurate	09
Articolo 26 – Somme assicurate dopo il sinistro	10
Articolo 27 – Validità territoriale per le cose mobili	10
Articolo 28 – Esclusioni	10

Sezione II: Disposizioni relative ai sinistri inerenti alla sezione

“Assicurazione incendio e garanzie supplementari“

12

Articolo 29 – Valore assicurato	12
Articolo 30 – Indennizzo	12
Articolo 31 – Ricostruzione in Italia	13
Articolo 32 – Pagamento dell'indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo	13
Articolo 33 – Anticipo sull'indennizzo	13
Articolo 34 – Deroga alla proporzionale	14
Articolo 35 – Disposizioni relative all'assicurazione a primo rischio assoluto	14
Articolo 36 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro	14

Sezione III: Assicurazione furto con scasso	15
Articolo 37 – Cose assicurate	15
Articolo 38 – Beni di terzi	15
Articolo 39 – Misure minime di sicurezza	15
Articolo 40 – Rischi e danni assicurati - copertura completa	16
Articolo 41 – Spese assicurate – copertura completa	16
Articolo 42 – Rischi e danni assicurati – copertura base	17
Articolo 43 – Rischi e danni assicurati – per l'agricoltura	17
Articolo 44 – Somme assicurate dopo il sinistro	18
Articolo 45 – Validità territoriale per le cose mobili	18
Articolo 46 – Esclusioni	18
Sezione IV: Disposizioni relative ai sinistri inerenti alla sezione	
“Assicurazione furto con scasso“	19
Articolo 47 – Valore assicurato	19
Articolo 48 – Indennizzo	19
Articolo 49 – Pagamento dell'indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo	20
Articolo 50 – Deroga alla proporzionale	20
Articolo 51 – Disposizioni relative all'assicurazione a primo rischio assoluto	20
Articolo 52 – Obblighi del Contraente prima del sinistro	20
Articolo 53 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro	20
Sezione V: Assicurazione di responsabilità civile agricola	22
Condizioni Generali per l'assicurazione di responsabilità civile agricola	22
Articolo 54 – Sinistro e copertura assicurativa	22
Articolo 55 – Validità territoriale	22
Articolo 56 – Validità temporale	22
Articolo 57 – Massimali e risarcimenti	23
Articolo 58 – Esclusioni	23
Articolo 59 – Obblighi	24
Articolo 60 – Persone delle quali il Contraente deve rispondere. Rinuncia alla rivalsa	25
Condizioni Particolari per l'assicurazione di responsabilità civile agricola	26
Articolo 61 – Assicurazione responsabilità civile agricola	26
Articolo 62 – Assicurazione responsabilità civile per la detenzione di animali	28
Articolo 63 – Coperture aggiuntive	29
Articolo 64 – Assicurazione responsabilità civile prodotti estesa	29
Articolo 65 – Assicurazione responsabilità civile alloggio ospiti (agriturismo)	31
Articolo 66 – Lavori agricoli in contoterzismo	31
Articolo 67 – Sgombero neve con veicoli	32
Articolo 68 – Copertura per il mondo intero	32
Articolo 69 – Proprietà di fabbricati e terreni	33
Sezione VI: Assicurazione di responsabilità civile privata	34
Articolo 70 – Sinistro e copertura assicurativa	34
Articolo 71 – Rischi e danni assicurati	34
Articolo 72 – Persone assicurate	36
Articolo 73 – Validità territoriale	36
Articolo 74 – Validità temporale	36
Articolo 75 – Massimali e risarcimenti	36
Articolo 76 – Esclusioni	37
Articolo 77 – Obblighi	37
Sezione VII: Assicurazione merci in refrigerazione	38
Articolo 78 – Cose assicurate	38
Articolo 79 – Rischi e danni assicurati	38
Articolo 80 – Esclusioni	38
Articolo 81 – Luogo assicurato	38
Articolo 82 – Valore assicurato	38

Articolo 83 – Obblighi del Contraente prima del sinistro	39
Articolo 84 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro	39
Articolo 85 – Deroga alla proporzionale	39
Articolo 86 – Prestazione risarcitoria	39
Articolo 87 – Rimborso delle spese	40
Allegato: Riassunto garanzie	01 a 12
Sezione I: Assicurazione incendio e garanzie supplementari	01
Sezione III: Assicurazione furto con scasso	05
Sezione V: Assicurazione responsabilità civile agricola	07
Sezione VI: Assicurazione responsabilità civile privata	10
Sezione VII: Assicurazione merci in refrigerazione	12
Documento informativo precontrattuale	01 a 02
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo	01 a 19

GLOSSARIO

Alluvione/Allagamento	Vedasi "Inondazione"
Animali	L'assicurazione relativa agli animali comprende l'esistenza di tutti gli animali ad uso agricolo.
Azienda agricola	Esercizio di attività agricola autonoma, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito considerato agrario ai sensi delle normative vigenti. Fanno parte dell'Azienda agricola le aree, anche se fra loro separate, i relativi fabbricati, impianti esterni, contenuti di abitazioni, contenuti pertinenti all'attività, merci e scorte, prodotti, animali e veicoli agricoli.
Beni di terzi	Fabbricati e contenuto di abitazioni i quali non sono di proprietà del Contraente.
Caduta animali	Si intende per caduta animali il precipitare di animali da dirupi.
Caduta e urto di aeromobili e mezzi aerospaziali	Si intende la caduta o l'urto di aeroplani e mezzi aerospaziali, dotati di equipaggio o meno, di loro parti o del loro carico.
Caduta massi/caduta sassi	Con caduta massi e caduta sassi s'intende il distacco spontaneo e la caduta di cumuli di pietrame sul terreno.
c.c.	Codice civile
Colate detritiche	La colata detritica si verifica a causa dello spostamento di una massa di terra, acqua, fango e altro materiale, dovuto all'effetto dell'acqua in relazione a fenomeni naturali.
Consegna	Per consegna di un lavoro effettuato s'intende la sua ultimazione e l'effettiva presa in consegna da parte del Committente o di un terzo da lui autorizzato.
Contenuto di abitazioni	Ai sensi del presente accordo, per contenuto s'intende tutto ciò che si trova all'interno delle abitazioni. Ciò comprende tutti i beni mobili destinati all'uso e al consumo privato e di proprietà del Contraente, del coniuge/convivente more uxorio, dei figli e di altri parenti che fanno parte del medesimo nucleo familiare. Sono altresì ivi compresi beni di terzi – eccetto quelli del conduttore, del subconduttore e degli ospiti alloggiati a titolo oneroso – laddove non si possa chiedere un indennizzo in forza di un'altra assicurazione, come pure denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete. Il contenuto di abitazioni comprende altresì l'arredamento di camere oppure appartamenti dati in affitto nell'ambito dell'attività di affittacamere private, nonché attrezzature di uffici ad uso aziendale in misura subordinate e l'adattamento strutturale in locali di terzi, per esempio l'inserimento di una parete divisoria da parte del locatario. Non sono compresi nel contenuto dell'abitazione: autoveicoli di ogni genere e relativi rimorchi, ciclomotori, motocicli, barche a motore e a vela incl. accessori, aeroplani, merci di ogni genere e denaro aziendale e proveniente da collette. Non sono considerati autoveicoli i ciclomotori, le biciclette, anche a pedalata assistita a motore elettrico e quindi sono da considerare come contenuto di abitazioni.
Contenuto pertinente all'attività	Qui rientrano allestimenti, macchinari, impianti, apparecchi, attrezzature, contenitori e recipienti, equipaggiamento professionale, che non fanno parte degli impianti tecnici del fabbricato. Nonché veicoli e macchine agricoli, mobili e immobili, senza targa e rimorchi agricoli con e senza targa.
Copertura sussidiaria	Per copertura sussidiaria si intende una prestazione assicurativa che opera solo nel caso in cui non si possa chiedere un indennizzo in forza di un'altra assicurazione.
Danneggiamento doloso, Atti vandalici	Per danneggiamento doloso o atti vandalici s'intende qualsivoglia danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate.
Danno a persone	Per danno alle persone s'intende l'uccisione, la lesione fisica o un danno alla salute delle persone.
Danno da inquinamento	Per danno da inquinamento s'intende il pregiudizio della qualità di aria, terreno o acque a seguito di immissioni.
Danno differenziale	Il "danno differenziale" è rappresentato da quelle componenti di danno alla salute di un cittadino che abbia subito un infortunio sul lavoro, che non sono soddisfatte dall'intervento dello Stato attraverso l'assicurazione Inail (articolo 38 Costituzione).
Danno materiale a cose	Per danno materiale a cose s'intende il danneggiamento o la distruzione di cose materiali. Per l'assicurazione furto con scasso anche la sottrazione di cose materiali viene considerata come danno materiale a cose. Non rientrano tra i danni materiali la perdita, la modifica o l'indisponibilità di dati memorizzati su supporto elettronico.
Denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali	Rientrano in questa voce denaro e valori assimilabili di ogni genere, libretti di risparmio con o senza codice segreto, titoli di credito con cambio ufficiale e altri titoli di credito i quali non sono di uso privato/personale e si riferiscono ad un'attività aziendale.
Disordini interni	Si hanno disordini interni quando un numero non irrilevante di persone si muove in modo tale da disturbare la quiete e l'ordine pubblici e commette atti di violenza contro persone o cose.
Esplosione	L'esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l'espansione violenta di gas o vapori. Si ha esplosione di un contenitore (caldaia, tubature e simili) solo nel caso in cui le pareti dello stesso siano lacerate in modo tale da consentire un immediato livellamento della differenza di pressione tra

l'interno e l'esterno del contenitore medesimo.

Un'esplosione provocata da una reazione chimica all'interno di un contenitore è parimenti intesa come esplosione, anche se le pareti del contenitore non sono lacerate.

Fabbricati

Per fabbricati s'intendono

- tutti gli edifici in senso stretto ossia tutte le opere che proteggono persone e cose dagli influssi esterni grazie a una recinzione spaziale, consentono l'accesso alle persone, sono saldamente ancorate al terreno e di una certa stabilità. Sono inoltre opere con una delle seguenti caratteristiche:
 - opere che costituiscono una parte integrante strutturale dei fabbricati;
 - opere realizzate prevalentemente con criteri edilizi;
 - opere che nel capitale immobilizzato sono considerate fabbricati.

A titolo esemplificativo: tettoie, palloni pneumatici, coperture, pensiline, ponti di collegamento, rampe, pozzi dell'ascensore, silos, bunker, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canali e pozzetti, corridoi di comunicazione, recinzioni di fabbricati.
- tutti gli elementi strutturali e gli accessori che nel capitale immobilizzato sono considerati fabbricati. A titolo esemplificativo:
 - dispositivi parafulmine;
 - impianti sanitari, ossia installazioni wc e destinate all'igiene personale;
 - impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, illuminazione, aerazione, climatizzazione, allarme, antincendio, rilevatori di fumo, di aspirazione installati in modo fisso, fotovoltaici e sprinkler, come pure ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, incluse installazioni, linee, cavi e condutture ad essi relativi;
 - pareti divisorie fisse, tramezzi mobili, controsoffitti fissi, rivestimenti di soffitti, plafoni pensili, **ma non mobili da incasso e arredi divisorii**;
 - pavimentazioni, rivestimenti di pareti e piastrellature a posa fissa; battiscopa e altri elementi fissi di copertura delle pareti;
 - scale, anche a pioli, saldamente collegate al fabbricato e aste portabandiera, anche esterne;
 - porte ad azionamento elettromeccanico e/o riscaldate elettricamente (anche sbarre nelle recinzioni di fabbricati), inclusi tutti i relativi elementi di azionamento e/o riscaldanti;
 - tende da sole installate in modo fisso;
 - veneziane e tapparelle, inclusi elementi di azionamento, p.e. anche raffstore;
 - stufe in muratura per il riscaldamento degli ambienti;
 - installazioni elettriche, di gas e di acqua inclusi gli accessori, ma senza dispositivi e apparecchi ad essi collegati;
 - pavimenti installati in modo fisso, piastrelle, asfalto e pavimentazioni anche sul fondo assicurato;
 - rivestimenti di balcone;
 - antenne esterne;
 - citofoni esterni e interni, impianti di azionamento di portoni e cancelli;
 - attrezzature fisse di stalle, mangiatoie, abbeveratoi automatici incluse le tubazioni, impianti di mungitura con elementi tecnici e supporti installati in modo fisso per gru;
 - Piscine all'interno dei fabbricati inclusi dispositivi tecnici e coperture di piscine.
- Rientrano nella somma assicurata dei fabbricati anche gli oneri di progettazione e urbanizzazione;
- Rientrano nella somma assicurata dei fabbricati anche gli fabbricati minori.

Fabbricati stabilmente abitati / non stabilmente abitati

Si intende per stabilmente abitato un fabbricato in cui si trova un'abitazione che viene utilizzata come dimora abituale in modo continuativo. In caso contrario il fabbricato si intende non stabilmente abitato.

Fenomeni elettrici ed elettronici

Gli effetti della energia elettrica (p. es. incremento dell'intensità di corrente, sovratensione, difetti di isolamento, cortocircuito, dispersione a terra, difetti di contatto, guasto di dispositivi di misurazione, di regolazione, di sicurezza, scarica, sovraccarico) come pure sovratensione o induzione in seguito a fulmine diretto o indiretto.

Fornitura

La fornitura è la consegna effettiva del prodotto a un terzo da parte del Contraente, a prescindere dal motivo giuridico. S'intende effettuata quando il Contraente non può più effettivamente disporre del prodotto, ossia non ha più alcun influsso su di esso o sul suo utilizzo.

Frane in roccia

Con frane in roccia s'intende lo scivolamento spontaneo di masse di terra o cumuli di pietrame su uno strato sotto la superficie.

Fulmine

Il fulmine è l'effetto, in termini di forza e calore, sviluppato direttamente da una scarica elettrica su cose (fulmine diretto).

Fuoriuscita di fumo

Fuoriuscita di fumi dovuta a un difetto dell'impianto di riscaldamento del fabbricato assicurato non riconducibile a usura, corrosione, imperfezione del materiale ovvero a manutenzione manchevole.

Furto con scasso	Si configura un furto con scasso se un ladro si introduce nei locali indicati in polizza - sfondando o forzando porte, finestre o altre parti del fabbricato; - superando ostacoli difficoltosi attraverso aperture non adibite all'accesso; - e, nonostante siano chiusi, vi sottrae cose; - aprendo le serrature con l'ausilio di arnesi o chiavi false (chiavi realizzate illegalmente). - utilizzando le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso in locali differenti da quelli indicati in polizza, ovvero con una rapina. - e, in presenza di persone, entra di forza in locali chiusi come da punti precedenti. Si configura il furto con scasso in un contenitore chiuso, quando un ladro - conformemente al punto 1 entra con la forza e scassina un contenitore, ovvero lo apre con arnesi o chiavi false; - apre un contenitore con le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso di un contenitore analogamente protetto. - entra nei locali indicati in polizza in presenza di persone e forza i contenitori chiusi ivi riposti, ovvero li apre con l'ausilio di arnesi o chiavi false.
Grandine	Con grandine s'intende una precipitazione sotto forma di chicchi di ghiaccio dovuta a condizioni atmosferiche.
Guerra civile	La Guerra civile è un conflitto armato di vaste proporzioni, nel quale le parti belligeranti sono principalmente costituite da persone appartenenti alla stessa popolazione e quindi di uno stesso stato o paese, tipicamente divise in fazioni avverse.
Impianti esterni	Si considerano impianti esterni depositi di concime organico e letame, box per vitelli, contenitori di concime organico e rifiuti, altalene, scivoli, cassoni per la sabbia, castelli da gioco, tappeti elastici, impianti sportivi, crocifissi, piloni votivi, insegne aziendali, insegne pubblicitari, lanterne, portabandiere, piscine e idromassaggi all'esterno incluse coperture e accessori.
Implosione	Per implosione si intende danni da sottopressione.
Incendio	L'incendio è una combustione con fiamma che si autoestende propagandosi con effetti dannosi (fiamme dannose). Vale altresì come incendio l'incendio doloso da terzi.
Inondazione	L'inondazione è l'allagamento del terreno del luogo assicurato dovuto a - precipitazioni atmosferiche straordinarie, - fuoriuscita dalle sponde di acque di superficie stagnanti o correnti.
Merci e scorte	Qui si annoverano tutte le merci e le provviste che si trovano all'interno del luogo assicurato, sia all'interno dei fabbricati sia anche all'aperto. Vi rientrano materie prime, prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, parti finite acquistate, merci di ogni genere, rifiuti recuperabili, opuscoli pubblicitari e depliant, materiale d'esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, solventi, lubrificanti, combustibili, gas tecnici, materiale edile, alimentari e affini, imballaggi monouso di ogni genere, frutti di raccolta, provviste di fieno e foraggio, metalli e pietre preziose destinati a scopi produttivi.
Onda sonora	Per onda sonora s'intende un'onda d'urto generatasi quando aeroplani e oggetti in generale superano la velocità del suono.
Onde d'urto provocate da valanghe	L'onda d'urto provocata dalla valanga è lo spostamento d'aria conseguenziale alla stessa.
Prodotti	Per prodotti s'intendono tutte le cose materiali, o parti di esse, da considerare merce di scambi commerciali, inclusi accessori e imballaggio.
Rapina	Si configura una rapina quando, minacciando o usando violenza nei confronti del Contraente, delle persone che convivono con lui o di altre persone, legittimamente presenti nei locali indicati in polizza, vengono sottratti beni, ovvero ne viene estorta la consegna.
Ribellione	Una ribellione è una resistenza aperta e violenta di più persone contro l'autorità dello Stato. Si tratta di una ribellione quando l'azione di resistenza si rivolge contro un governo in carica mediante l'impiego di armi.
Rischio in quota	Sussiste rischio in quota se il rischio da assicurare non è raggiungibile dai vigili del fuoco con veicoli antincendio per una organizzata ed efficiente lotta antincendio.
Rivoluzione	La rivoluzione è un profondo e duraturo mutamento strutturale di uno o più ordini sociali o statuali. Esso avviene per lo più in modo repentino oppure in un lasso di tempo relativamente breve.
Sabotaggio	Il sabotaggio è l'impedimento o l'intralcio intenzionale di progetti procurati con danneggiamento, distruzione o azioni impeditive, ovvero attività occulta di disturbo.
Sciopero	Per sciopero s'intende la concertata sospensione del lavoro di un numero di dipendenti relativamente elevato attuata per un determinato scopo.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.
Serrata	Per serrata s'intende l'esclusione pianificata di un numero di dipendenti relativamente elevato attuata per un determinato scopo.
Sinistro	Per sinistro s'intende un evento dannoso derivante da un rischio assicurato. In particolare per quanto riguarda l'assicurazione di responsabilità civile si tratta di eventi dannosi che comportano o potrebbero comportare obblighi risarcitori in capo al Contraente.
Sovraccarico di neve	Con sovraccarico di neve s'intende la forza esercitata da ammassi statici di neve o di ghiaccio

	depositatisi naturalmente.
Tempesta	Con tempesta s'intende un movimento di aria dovuto a condizioni atmosferiche, che supera i 60 km/h nel luogo assicurato. Nel caso specifico, per l'accertamento della velocità si fa riferimento al rilevamento del competente istituto per la meteorologia e la geodinamica regionale.
Terrorismo	Ai sensi delle presenti Condizioni, per terrorismo s'intende qualsivoglia azione perpetrata da singoli individui o da gruppi di persone per il raggiungimento di obiettivi di carattere politico, etnico, religioso, ideologico e simili, atta a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parte di essa, influenzando così su un governo o una istituzione statale.
Valanghe	Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.
Valore assicurato	Il valore assicurato è il valore da attribuire alle cose assicurate ai sensi delle disposizioni riportate nelle condizioni, per esempio il valore a nuovo, il valore allo stato d'uso, il valore di mercato e il valore nominale.
Valore a nuovo	Quale valore a nuovo di un fabbricato s'intendono le spese necessarie per la sua ricostruzione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione. Per valore a nuovo di contenuto di abitazioni, beni d'uso, attrezzature e macchinari s'intendono le spese necessarie per rimpiazzare nuovi beni dello stesso genere e qualità.
Valore allo stato d'uso	Il valore allo stato d'uso è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione dello stato d'uso, dell'età e del degrado del bene.
Valore di mercato	Il valore di mercato di una cosa è il prezzo di vendita realizzabile. In caso di un fabbricato il valore del terreno non viene preso in considerazione.
Veicoli agricoli	Veicoli agricoli a motore con targa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto

- 1.1. Alla stipulazione del contratto, il Contraente deve comunicare all'Assicuratore in **modo completo e veritiero** tutte le circostanze a lui note che sono rilevanti per l'assunzione del rischio. **In casi dubbi sono considerate rilevanti le circostanze sulle quali l'Assicuratore ha fatto domande esplicite e per iscritto.**
- 1.2. La violazione degli obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento ovvero il recesso dal contratto di assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.

Articolo 2

Aggravamento del rischio

- 2.1. Stipulato il contratto, il Contraente non può dar luogo ad un aggravamento del rischio senza il consenso dell'Assicuratore, né ammettere che un terzo agisca in tal senso. Qualora il Contraente venga a sapere che, senza che lui ne fosse a conoscenza o lo avesse voluto, si sono verificate circostanze tali da determinare un aggravamento del rischio, deve informare senza indugi per iscritto l'Assicuratore in merito.
- 2.2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 2.1. può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dal contratto di assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 c.c.
- 2.3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano altresì applicazione qualora, nel lasso di tempo che intercorre tra la richiesta di copertura assicurativa e la relativa accettazione, intervenga un aggravamento del rischio del quale l'Assicuratore non era a conoscenza all'accoglimento della domanda.

Articolo 3

Diminuzione del rischio

- 3.1. Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione scritta del Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 4

Pagamento del premio, decorrenza della copertura assicurativa

- 4.1. Il Contraente deve versare al più tardi il primo premio, inclusi accessori, a fronte della consegna della polizza, e premi successivi, inclusi accessori, secondo le scadenze stabilite nella polizza stessa.
- 4.2. **Qualora non altrimenti concordato l'assicurazione è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l'assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio.**
Qualora l'Assicuratore abbia concesso una copertura provvisoria mediante indicazione nel modulo di proposta, l'assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di ricevimento del modulo di proposta presso la Sede dell'Assicuratore, ovvero dalle ore 00:00 della data indicata nel modulo di proposta se successiva.
In caso di mancato pagamento del premio o della prima rata di premio, la copertura provvisoria cessa trascorsi due mesi dal suo inizio, oppure – se questo momento si verifichi prima – alle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla consegna della polizza.
Altrimenti valgono le disposizioni dell'articolo 1901 c.c.
- 4.3. **Qualora il Contraente non paghi i premi successivi o le successive rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e torna operante solo dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento.**
Altrimenti valgono le disposizioni dell'articolo 1901 c.c. Restano impregiudicate le successive scadenze.

Articolo 5

Effetti della procedura fallimentare e di concordato

- 5.1. **Se viene aperta una procedura fallimentare o di concordato sul patrimonio del Contraente, ovvero se viene disposta l'esecuzione forzata sugli immobili del medesimo, l'Assicuratore può recedere dal contratto con un preavviso di trenta giorni.**

Articolo 6

Altre assicurazioni

- 6.1. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, il Contraente deve comunicare senza indugi all'Assicuratore il nome dell'altro Assicuratore e la somma assicurata. Valgono le disposizioni dell'articolo 1910 c.c.
- 6.2. In caso di sinistro il Contraente deve darne preavviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'articolo 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. Il Contraente può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.
- 6.3. Se, per tutti i rischi assicurati o per alcuni di essi, è stata o viene stipulata un'ulteriore assicurazione presso un altro Assicuratore, concordando con quest'ultimo che l'indennizzo dovrà essere liquidato solo in via sussidiaria, anche la responsabilità dell'Assicuratore derivante dal presente contratto sarà unicamente in via sussidiaria. Ciò vale, anche quando l'accordo sussidiario del presente contratto è stato stipulato precedentemente a quello del contratto concorrente. In questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1910 c.c.

Articolo 7

Procedura peritale

- 7.1. Le parti possono pattuire per iscritto che la causa e l'ammontare di un danno debbano essere accertati da periti.
- 7.2. Se di seguito non vengono previste pattuizioni in deroga, per la procedura peritale trovano applicazione le disposizioni di legge:
- 7.2.1. L'accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- Tipologia ed entità delle domande da porre ai periti.
 - Nomi dei periti; ciascun Contraente nomina il proprio perito e lo incarica di procedere con i suoi accertamenti.
- 7.2.2. **Prima di avviare la procedura di accertamento, i due periti designano un terzo con funzioni di arbitro. Qualora essi non addivengano ad un accordo, su richiesta di uno o di entrambi i Contraenti, l'arbitro sarà nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la residenza/sede legale del Contraente.**
- 7.2.3. I periti consegnano contemporaneamente l'esito dei propri accertamenti all'Assicuratore e al Contraente. **Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l'Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all'arbitro.** Questi decide in merito ai punti ancora controversi, limitatamente alle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore e al Contraente.
- 7.2.4. **Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il computo dell'indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.**
- 7.3. La procedura peritale non ha alcun effetto sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro.

Articolo 8

Causazione dolosa del sinistro; Adempimento di disposizioni legislative

- 8.1. Qualora il Contraente, l'Assicurato, il beneficiario, i legali rappresentanti, l'amministratore o i soci cagionino il danno con dolo, per tale sinistro l'Assicuratore è liberato da qualsivoglia obbligo a fornire la prestazione.
- 8.2. L'Assicuratore è esonerato dall'obbligo del risarcimento se leggi, disposizioni o norme amministrative vigenti per il rischio assicurato vengono violate con dolo dal Contraente, Assicurato, beneficiario, legale rappresentante, amministratore o soci, a condizione che l'avvenimento del danno sia riconducibile a detta violazione.
- 8.3. In deroga all'articolo 1900 c.c. l'Assicuratore risponde anche per i sinistri cagionati con colpa grave.

Articolo 9

Recesso in caso di sinistro

- 9.1. Al verificarsi del sinistro sia l'Assicuratore che il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto di assicurazione con l'invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite pec.
- 9.2. Il diritto di recesso può essere esercitato a partire dal momento della denuncia del sinistro fino a 60 giorni dal pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.
- 9.3. Il recesso dell'Assicuratore avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 10

Forma delle dichiarazioni

- 10.1. Tutte le denunce e le dichiarazioni del Contraente, ivi incluse le dichiarazioni di recesso e di disdetta, richiedono la forma scritta.

Articolo 11

Rinnovo tacito del contratto di assicurazione; Periodo assicurativo

- 11.1. Il contratto, inizialmente, è valido per il periodo indicato nella polizza. I contratti, la cui durata convenuta è di almeno un anno, vengono prorogati con scadenza annuale, se non disdetti con l'invio della comunicazione entro 30 giorni prima della loro scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite pec.
- 11.2. Se il periodo di validità del contratto è inferiore ad un anno, questo cessa senza richiederne la disdetta.

Articolo 12

Trasloco; Spostamento del contenuto assicurato

- 12.1. Qualora il Contraente traslochi presso altra ubicazione, lo stesso deve darne preventivo avviso all'Assicuratore. In seguito a tale avviso le garanzie di polizza, per un periodo massimo di 15 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente (sempre che la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano) dall'inizio del trasloco fino alle ore 00:00 del 16° giorno dall'avvenuto inizio. Trascorso tale periodo le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione. La data di inizio dovrà essere provata attraverso documentazione idonea.
- 12.2. In caso di aggravamento del rischio vale quanto disposto dall'articolo 2.
- 12.3. Qualsiasi modifica contrattuale a seguito dello spostamento del contenuto assicurato a una nuova ubicazione dovrà essere riportata nel contratto assicurativo.

Articolo 13

Oneri fiscali

- 13.1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 14

Foro competente e Legge applicabile

- 14.1. Il presente contratto è disciplinato dalla Legge italiana. Il foro competente è Bolzano.

Articolo 15

Definizione della contraenza

- 15.1. Il Contraente si presume coincidente con l'Assicurato.
- 15.2. Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente o quando la copertura assicurativa è estesa a persone diverse da esso, i diritti, le garanzie e le esclusioni previste dal presente contratto con riguardo al Contraente devono intendersi riferite all'Assicurato e/o alle persone assicurate.
- 15.3. Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente o quando la copertura assicurativa è estesa a persone diverse da esso, l'Assicurato e/o le persone assicurate sono tenute ad adempiere gli obblighi del presente contratto che per loro natura non possono essere adempiuti da altri o che comunque sono di più facile adempimento da parte dell'Assicurato e/o delle persone assicurate (ad esempio: obbligo di salvataggio, di denuncia del sinistro, di consentire l'accertamento del danno, di rendere le dichiarazioni relative alle circostanze di rischio e al loro mutamento, di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi).

Articolo 16

Variazione della persona del Contraente

- 16.1. Il Contraente stipula la polizza per se e i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l'erede o con gli eredi ai quali siano state assegnate le attività e le cose assicurate.
- 16.2. In caso di fusione dell'azienda del Contraente con una o più aziende, la polizza continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione e ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'azienda del Contraente o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione.
- 16.3. Le variazioni su indicate devono essere comunicate all'Assicuratore dal Contraente, dai suoi eredi o aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. L'Assicuratore o il Contraente, nei 30 giorni successivi, hanno facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Articolo 17

Rinvio alle norme di Legge

- 17.1. Per tutto quanto che non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Articolo 18

Ispezione dei rischi assicurati

- 18.1. **L'Assicuratore ha sempre il diritto di ispezionare i rischi assicurati e il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative ai rischi.**

Articolo 19

Rivalsa

- 19.1. **Se l'Assicuratore indennizza il danno al Contraente, vengono trasferiti all'Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente nei confronti di terzi, secondo l'articolo 1916 c.c.**
- 19.2. Tuttavia, l'Assicuratore rinuncia a questo diritto di rivalsa se la rivendicazione del risarcimento è rivolta ad un inquilino, coniuge, ai conviventi, ospiti o collaboratori domestici.
- 19.3. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle persone assicurate.
- 19.4. **Inoltre, detta rinuncia alla rivalsa vale solo se l'obbligato al risarcimento non ha cagionato il danno con dolo.**

Articolo 20

Adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

- 20.1. **Il presente accordo trova applicazione se specificamente convenuto in polizza per le relative garanzie:**
- 20.1.1. **Alla scadenza annuale del premio le somme assicurate indicate in polizza subiscono un aumento o una riduzione pari alla percentuale di variazione dell'indice convenuto dalla data d'inizio del contratto o dall'ultimo adeguamento. In via proporzionale viene aumentato o ridotto il premio.**
- 20.1.2. L'adeguamento fa riferimento agli indici pubblicati dall'ISTAT, Istituto nazionale di statistica, via Cesare Balbo 16, 00184 – Roma, "Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (base 1995 = 100%). Per calcolare la percentuale di variazione fa fede il valore dell'indice in atto quattro mesi prima della scadenza principale del premio. L'indice è pubblicato sulla home page del sito www.istat.it.
- 20.2. **Il presente accordo (adeguamento dei premi) può essere singolarmente disdettato da ogni parte con termine di 30 giorni alla scadenza del premio, indipendentemente dalla continuità di tutte le altre condizioni del contratto.**

Articolo 21

Ambito della copertura assicurativa

- 21.1. **Per quanto riguarda le garanzie operanti "se esplicitamente convenuto", esse si considerano generalmente escluse dal contratto e operano solo nell'ambito delle coperture in cui vengono esplicitamente riportate.**
- 21.2. **Tutte le disposizioni specifiche che prevedono la copertura di un determinato rischio derogano le relative disposizioni previste da clausole di portata generale.**

CONDIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I: ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE SUPPLEMENTARI

Articolo 22

Cose assicurate

- 22.1. Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente del coniuge/convivente more uxorio, dei figli e di altri parenti che fanno parte del medesimo nucleo familiare.

Articolo 23

Beni di terzi

- 23.1. S'intendono parimenti assicurati i beni di terzi, **laddove non si tratti di cose del locatario, del sublocatario, degli ospiti alloggiati e dei dipendenti del Contraente.**
- 23.2. La copertura è operante per conto degli effettivi proprietari, **se essa non sussiste già in forza di un altro contratto di assicurazione o il Contraente non ha pattuito diversamente con il proprietario e tale pattuizione sia comprovabile.**

Articolo 24

Rischi e danni assicurati

- 24.1. Assicurazione incendio (se esplicitamente convenuto)

Sono coperti danni alle cose assicurate da:

- 24.1.1. Incendio;
- 24.1.2. Fulmine;
- 24.1.3. Esplosione;
- 24.1.4. Caduta e urto di aeromobili e mezzi aerospaziali con o senza pilota;
- 24.1.5. Implosione;
- 24.1.6. Caduta di ascensori e montacarichi;
- 24.1.7. Fenomeni elettrici ed elettronici;

Sono esclusi dall'assicurazione fenomeni elettrici ed elettronici:

- **Danni dovuti a difetti del materiale o a errori di costruzione, come anche quelli riconducibili all'usura o al logorio interni o esterni del materiale stesso, ovvero a una manutenzione periodica inadeguata;**
- **Parti meccaniche quali, a titolo esemplificativo, cuscinetti, giunti, materiale di esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, anche se esse devono essere sostituite a seguito di un danno soggetto a risarcimento;**
- **Parti soggette a usura quali, a titolo esemplificativo, lampade a incandescenza, tubi e simili;**
- **Spese di ogni genere che non interessano la riparazione o la sostituzione della cosa danneggiata in sé;**
- **Danni indiretti di qualsiasi natura.**

La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Qualora non altrimenti documentato in polizza il limite massimo di indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-.

- 24.1.8. Eventi sociopolitici di seguito elencati:

- Disordini interni;
- Danneggiamento doloso;
- Atti vandalici;
- Sabotaggio;
- Terrorismo;
- Sciopero e serrata:

La copertura è operante per danni dovuti ad azioni dei dipendenti in sciopero o interessati dalla serrata in relazione a uno sciopero o in caso di resistenza a una serrata. **Sono esclusi dall'assicurazione danni a cose dei dipendenti.**

Sono esclusi dall'assicurazione eventi sociopolitici i seguenti danni:

- **Danni a seguito di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate, disposti da un'autorità di fatto o di diritto;**
- **Danni dovuti a perdita, furto con scasso, rapina, estorsione, saccheggio, ovvero**
- **Danni cagionati dall'imbrattamento dei muri esterni del fabbricato.**

Inoltre l'assicurazione non è estesa a danni cagionati

- **dal Contraente medesimo, ovvero**
- **da dipendenti, ovvero**
- **da terze persone che operano nell'esercizio, ovvero**

- **da abitanti o inquilini dei fabbricati assicurati.**

La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Il limite massimo di indennizzo corrisponde alla rispettiva somma assicurata concordata.

24.1.9. Incendio del camino, così come i danni subiti da impianti di essiccazione e da altri impianti di riscaldamento (incluso il relativo contenuto), se l'incendio scoppia all'interno degli stessi;
Non trova applicazione l'articolo 28.2.1.

24.1.10. Onda sonora;

24.1.11. Fuoriuscita di fumo, gas e vapori da un impianto di riscaldamento collegato a canne fumarie e camini adeguati;

Sono esclusi i danni riconducibili ad usura, corrosione, difetti del materiale o manutenzione manchevole.

24.1.12. Veicoli stradali ignoti

Sono coperti danni da veicoli stradali ignoti a fabbricati assicurati, ai campi e alle colture nonché alle recinzioni pertinenti alla sede dell'azienda agricola;

La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Il limite massimo di indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-.

24.1.13. Scoppio;

24.1.14. Morte di animali a causa di caduta e fulmine;

La causa della morte deve essere attestata da un veterinario. Le spese per l'attestazione sono assicurate fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo;

La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia.

La presente garanzia opera solo se gli animali sono assicurati.

24.1.15. Danni consequenziali.

Sono altresì assicurati i danni materiali che sono la conseguenza inevitabile degli eventi dannosi ai sensi degli articoli 24.1.1., 24.1.2., 24.1.3., 24.1.4., 24.1.5., 24.1.6., 24.1.8., 24.1.9., 24.1.10., 24.1.11., 24.1.12. e 24.1.13. La copertura è operante anche nel caso in cui la cosa assicurata stessa non sia colpita direttamente dall'evento dannoso.

Se esplicitamente convenuto, sono altresì coperti:

24.1.16. Danni a colture boschive derivanti dagli eventi descritti agli articoli 24.1.1.-24.1.13. e 21.1.15.;

Vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 10.000,-.

24.1.17. Danni a colture di frutta, viti e verdura derivanti dagli eventi descritti agli articoli 24.1.1.-24.1.13. e 21.1.15.;

Vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 10.000,-.

24.1.18. Danni a impianti esterni derivanti dagli eventi descritti agli articoli 24.1.1.-24.1.13. e 21.1.15.;

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.

24.1.19. Danni da fermentazione subiti dal fieno;

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.

La presente garanzia opera solo se il fieno è assicurato.

24.1.20. Danni ad animali derivanti da asfissia;

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.

La presente garanzia opera solo se gli animali sono assicurati.

24.1.21. Danni indiretti (indennità supplementare):

L'Assicuratore riconosce un'indennità supplementare del **10% dell'indennizzo pagato a termini di polizza** per il danno materiale da incendio relativa ai fabbricati ad uso agricolo assicurati e alle attrezzature, merci e scorte assicurate. **Il limite massimo di indennizzo ammonta, a scelta, a EUR 10.000,-, EUR 20.000,- oppure EUR 30.000,-. L'indennità supplementare non viene prestata in caso di danni elettrici.**

24.1.22. Danni derivanti da responsabilità civile verso terzi a seguito di incendio (ricorso terzi)

L'Assicuratore garantisce l'operatività della copertura secondo le disposizioni dell'articolo 61.23.

Il limite massimo di indennizzo corrisponde alla somma assicurata concordata.

24.1.23. Distruzione di denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali in fabbricato abitativo, causata dagli eventi descritti agli articoli 24.1.1.-24.1.13.

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.

24.2. **Assicurazione acqua condotta (se esplicitamente convenuto)**

La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia.

Sono assicurati:

24.2.1. Danni alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta da tubature idriche, rubinetteria o dispositivi ad essi collegati.

24.2.2. Tubature all'interno del fabbricato

A condizione che sia assicurato un fabbricato la copertura assicurativa si estende, fino alla concorrenza della somma assicurata a primo rischio assoluto concordata, a:

- Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da gelo alle tubature di acqua condotta e alle condutture del gas, impianti di riscaldamento a pavimento, a parete e soffitto, impianti solari e di climatizzazione, situati all'interno del fabbricato.
- Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da rottura alle tubature di acqua condotta e alle condutture del gas, impianti di riscaldamento a pavimento, a parete e soffitto, impianti solari e di climatizzazione, **a condizione che detti danni non siano riconducibili a corrosione, usura o logorio e che siano all'interno del fabbricato.**

Se esplicitamente convenuto si considerano coperti:

- 24.2.3. Danni da fuoriuscita di acqua da acquari, letti ad acqua e colonne d'acqua
- Danni alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua da acquari, letti ad acqua e colonne d'acqua all'interno del fabbricato assicurato. Non è necessario che gli acquari, i letti ad acqua e le colonne d'acqua siano collegati alla rete idrica. **Sono esclusi i danni gradualità.**
- Per la garanzia "fuoriuscita di acqua da acquari, letti ad acqua e colonne d'acqua" vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 3.000,-.**
- 24.2.4. Distruzione di denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali in fabbricato abitativo, causata dagli eventi di cui all'articolo 24.2.
- Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.**

A condizione che sia assicurato un fabbricato la copertura assicurativa, se esplicitamente convenuto, si estende a:

- 24.2.5. Tubature all'esterno del fabbricato;
- Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da gelo alle tubature di acqua condotta e alle condutture del gas, **situate all'esterno del fabbricato sul fondo assicurato.**
 - Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da rottura alle tubature di acqua condotta e alle condutture del gas, **a condizione che detti danni non siano riconducibili a corrosione, usura o logorio, situate all'esterno del fabbricato sul fondo assicurato.**
- Per la garanzia "tubature all'esterno del fabbricato" vale la somma a primo rischio assoluto concordata.**
- 24.2.6. Copertura estesa;
- Spese di ricerca e ripristino di rottura di tubature di acqua condotta e alle condutture del gas **all'interno del fabbricato assicurato a causa di corrosione, usura o logorio;**
 - Rimozione di danni a guarnizioni di tubature di acqua condotta e alle condutture del gas **all'interno del fabbricato assicurato;**
 - Sostituzione della rubinetteria e di dispositivi acquiferi collegati alla tubazione **all'interno del fabbricato assicurato** se essa è necessaria in seguito alla riparazione o al ripristino di un tubo rotto;
 - Danni da rottura e gelo alla rubinetteria e a dispositivi acquiferi collegati alla tubazione **all'interno del fabbricato assicurato.**
- Per la garanzia "copertura estesa" vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 3.000,-.**
- 24.2.7. Rimozioni di ostruzioni;
- Le spese sostenute per rimuovere ostruzioni di tubi di scarico **all'interno del fabbricato assicurato.**
- Sono esclusi dall'assicurazione i danni dovuti a ristagno e rigurgito dalla rete fognaria pubblica.**
- Per la garanzia "rimozioni di ostruzioni" vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 3.000,-.**
- 24.2.8. Danni da fuoriuscita di acqua da piscine;
- Danni alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua da piscine all'interno del fabbricato oppure sul fondo assicurato.

24.3. **Assicurazione eventi atmosferici (se esplicitamente convenuto)**

La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia.

Sono coperti i danni alle cose assicurate che si verificano come effetto diretto da:

- 24.3.1. Tempesta;
- 24.3.2. Grandine;
- 24.3.3. Sovraccarico di neve;
- 24.3.4. Caduta massi/caduta sassi;
- 24.3.5. Frane in roccia.

Se esplicitamente convenuto, sono altresì coperti:

- 24.3.6. Danni a impianti esterni derivanti da un evento atmosferico assicurato;
- Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.**
- 24.3.7. Danni alle cose assicurate a causa di acqua piovana o acqua di disgelo a seguito di ostruzione di grondaie o pluviali, anche in assenza di un evento atmosferico assicurato, **fino ad EUR 5.000,- a primo rischio assoluto;**
- 24.3.8. Danni a tende da sole installate in modo fisso, derivanti da un evento atmosferico assicurato;
- Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata, il telo viene risarcito al valore allo stato d'uso.**

- 24.3.9. Distruzione di denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali in fabbricato abitativo, causata da un evento atmosferico assicurato.

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.

24.4. Assicurazione vetri e cristalli (se esplicitamente convenuto)

A scelta il limite di indennizzo massimo ammonta ad EUR 2.500,- oppure EUR 5.000,- per ogni singolo elemento di vetro.

Sono possibili le seguenti varianti di copertura:

24.4.1. Copertura base (rottura di vetri e cristalli a causa di eventi atmosferici)

La copertura assicurativa si estende ai danni da rottura di lastre in seguito a tempesta, grandine, sovraccarico di neve, caduta massi/caduta di sassi, frane in roccia esclusivamente alle seguenti cose assicurate:

- Finestre, porte, finestre di tetto, pareti interne, pavimenti e lucernari di fabbricati;
- Elementi strutturali di elettrodomestici e stufe (**eccetto piani di cottura**)
- Mobili e quadri;
- Cabine di doccia;
- Specchi a parete, acquari e terrari;
- Verande da giardino e vetrate di protezione antivento incluse le vetrate del tetto;
- Rivestimenti in cucine e bagni;
- Vetrate di limitazione, di terrazze e di balconi;
- Tetti e tettoie in vetro.

24.4.2. Copertura top (rottura di vetri e cristalli indipendentemente dalla causa)

La copertura assicurativa si estende ai danni da rottura di lastre indipendentemente dalla causa, esclusivamente alle seguenti cose assicurate:

- Finestre, porte, finestre di tetto, pareti interne, pavimenti e lucernari di fabbricati;
- elementi strutturali di elettrodomestici e stufe (**eccetto piani di cottura**)
- Mobili e quadri;
- Cabine di doccia;
- Specchi a parete, acquari e terrari;
- Verande da giardino e vetrate di protezione antivento incluse le vetrate del tetto;
- Rivestimenti in cucine e bagni;
- Vetrate di limitazione, di terrazze e di balconi;
- Tetti e tettoie in vetro.

Se esplicitamente convenuto, sono coperti i danni da rottura a:

24.4.3. Vetrate di piombo, ottone e artistiche;

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.

24.4.4. Insegne aziendali ed etichette modulari;

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.

24.4.5. Vetrate di impianti solari e fotovoltaici fissati al fabbricato assicurato;

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.

24.4.6. Vetrate di piani di cottura.

Vale l'indennizzo massimo concordato.

24.5. Assicurazione eventi naturali straordinari (se esplicitamente convenuto)

La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 500,- a titolo di franchigia.

Il limite di indennizzo per ogni singolo fabbricato, a scelta, ammonta ad EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,-, e ad EUR 50.000,- per ogni singolo contenuto di abitazioni.

Sono coperti i danni alle cose assicurate che si verificano come effetto diretto da:

24.5.1. Valanghe e onde d'urto provocate da valanghe;

24.5.2. Colate detritiche;

24.5.3. Allagamento, alluvione e inondazione;

24.5.4. Ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie.

Articolo 25Spese assicurate

- 25.1. Spese per la diminuzione del danno
Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, **salvo che si tratti di interventi operati sconsideratamente.**
Nel caso di sottoassicurazione, le spese sono coperte in proporzione del valore assicurato rispetto al valore che la cosa aveva al momento del sinistro.
- 25.2. Spese accessorie per le garanzie "Incendio", "Acqua condotta" e "Eventi atmosferici":
Fino alla concorrenza della somma riportata in polizza si considerano assicurate:
- 25.2.1. Spese di estinzione dell'incendio
Sono spese sostenute per la lotta antincendio.
- 25.2.2. Spese di spostamento e di protezione
Sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti di fabbricati.
- 25.2.3. Spese di demolizione e di sgombero
Sono spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
- 25.2.4. Spese di smaltimento
Sono spese sostenute per l'analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
- 25.3. Spese accessorie per le garanzie "Eventi naturali straordinari" e "Vetri e cristalli"
Nel limite dell'indennizzo massimo concordato si considerano assicurate:
- 25.3.1. Spese di spostamento e di protezione
Sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti dei fabbricati.
- 25.3.2. Spese di demolizione e di sgombero
Sono spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
- 25.3.3. Spese di smaltimento
Sono spese sostenute per l'analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
- 25.3.4. Spese per la messa in sicurezza di vetrate danneggiate (**senza lavori straordinari**)
- 25.4. Spese di perizia
L'Assicuratore rimborsa al Contraente le spese peritali che questi deve sostenere ai sensi dell'articolo 7 **fino alla concorrenza del 10% del rispettivo danno, massimo EUR 5.000,- per periodo assicurativo.**
Il rimborso delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all'accertamento del danno ai beni oggetto di quel contratto di assicurazione che copre anche le spese peritali stesse.
- 25.5. Perdita pigioni per fabbricati abitativi
In caso di fabbricati ad uso abitativo locati o abitati dal Contraente proprietario l'Assicuratore risarcisce la perdita delle pigioni ovvero il valore locativo usuale della zona in questione. **La garanzia opera a condizioni che i locali assicurati siano inabitabili a seguito di un sinistro a causa di incendio, acqua condotta o eventi atmosferici indennizzabile a termini di polizza. La garanzia viene prestata al massimo fino a 6 mesi dal momento del sinistro ed è limitata con il danno effettivamente documentato e subito.**

Se esplicitamente convenuto si considerano assicurate le seguenti spese:

- 25.6. Costi maggiori dovuti da obblighi imposti dalle autorità
Per costi maggiori s'intendono i costi che eccedono quelli di ripristino delle condizioni originarie e che il Contraente deve sostenere dopo un sinistro indennizzabile a termini di polizza in forza di disposizioni di legge o obblighi imposti dalle autorità.
L'Assicuratore risarcisce detti costi solamente laddove egli sia tenuto a riconoscere il valore a nuovo e solo se le disposizioni di legge o gli obblighi imposti dalle autorità non siano riconducibili ad una diversa destinazione d'uso.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.
- 25.7. Spese di ripristino supporti dati
L' indennizzo per il ripristino di supporti dati, libri contabili, atti, disegni e i relativi dati, nonché per il ripristino di strumenti ausiliari per la riproduzione, quali modelli, stampi e simili fa riferimento alle spese di rimpiazzo o di ripristino, laddove questi si rendano necessari e siano effettuati **entro due anni dal sinistro; in caso contrario l'indennizzo è pari al valore del materiale.**
Detta garanzia è operante anche in caso di danni elettrici ed elettronici.

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.

25.8. Costi sostenuti per la perdita di acqua

L'Assicuratore rimborsa le spese per la perdita di acqua che saranno addebitate al cliente da parte di un ente di fornitura di acqua in seguito ad un danno da rottura di tubazioni.

Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.

25.9. Costi per la dispersione di liquidi

Costi sostenuti per la dispersione di vino, succhi di frutta, distillati, olio commestibile, latte, miele e aceto a causa di rottura dei recipienti di stoccaggio **con un volume minimo di 100 litri. Danni ad altre cose a causa della dispersione dei liquidi sono esclusi.**

La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto concordata.

Articolo 26Somme assicurate dopo il sinistro

26.1. La somma assicurata non si riduce con il pagamento di un indennizzo.

26.2. **Tale pattuizione non trova applicazione per le somme assicurate a primo rischio assoluto. Le somme assicurate e i relativi limiti massimi d'indennizzo delle voci a primo rischio assoluto si riducono in caso di sinistro con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso dell'importo della prestazione indennitaria, detratte eventuali franchigie e scoperti, senza il relativo rimborso dei premi.**

Articolo 27Validità territoriale per le cose mobili

27.1. I danni alle cose mobili assicurate derivanti dai rischi previsti all'articolo 24.1. (assicurazione incendio) **sono coperti se al momento del sinistro le cose si trovavano in fabbricati e all'aperto sui fondi sui quali si esercita l'attività agricola.** Gli animali, macchinari agricoli e attrezzature, merci e provviste e veicoli agricoli sono altresì assicurati oltre i confini dell'azienda agricola, **in Italia o in Austria.**

27.2. I danni alle cose mobili assicurate derivanti dai rischi previsti agli articoli 24.2. (assicurazione acqua condotta), 24.3. (assicurazione eventi atmosferici), 24.4. (assicurazione vetri e cristalli) e 24.5. (assicurazione eventi naturali straordinari) sono coperti se al momento del sinistro le cose si trovavano **in fabbricati sui fondi sui quali si esercita l'attività agricola.**

27.3. Operatività dell'assicurazione al di fuori dell'ubicazione per il contenuto di abitazioni per le garanzie incendio, acqua condotta e eventi atmosferici

Nell'ambito delle somme assicurate concordate per il contenuto di abitazioni le cose assicurate si considerano coperte fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, qualora esse si trovino per non più di tre mesi al di fuori dell'ubicazione del rischio ma comunque entro i confini geografici dell'Europa o di uno Stato extraeuropeo che si affaccia sul Mediterraneo e se non sussiste altra assicurazione da cui possa essere richiesto un indennizzo. Per quanto riguarda l'assicurazione acqua condotta e eventi atmosferici la presente garanzia opera solo per le cose assicurate che si trovano all'interno di fabbricati (non in tende o all'aperto).

Articolo 28Esclusioni

28.1. **Esclusioni generali; sono esclusi danni derivanti da:**

28.1.1. **Eventi bellici di ogni genere;**

28.1.2. **Guerre civili, rivoluzioni, ribellioni;**

28.1.3. **Tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (articoli 28.1.1. e 28.1.2.);**

28.1.4. **Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto di meteoriti;**

28.1.5. **Energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;**

28.1.6. **Inoltre sono esclusi danni indiretti di qualunque tipo.**

28.2. **Esclusioni specifiche relative all'assicurazione incendio**

28.2.1. **Danni a cose che, per l'uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo;**

28.2.2. **Danni a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato;**

28.2.3. **Danni da bruciature (fuoco senza fiamma).**

28.3. **Esclusioni specifiche relative all'assicurazione acqua condotta:**

28.3.1. **Danni a impianti destinati esclusivamente al deflusso di acque meteoriche;**

28.3.2. **Danni a impianti antincendio sprinkler, o dovuti ad essi;**

28.3.3. **Danni da acque freatiche, allagamento, alluvione, inondazioni, colate detritiche, acque meteoriche e relativo ristagno;**

28.3.4. **Danni a tubature all'esterno del fabbricato (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 24.2.5.);**

- 28.3.5. **Danni rientranti nella copertura estesa ai sensi dell'articolo 24.2.6. (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 24.2.6.);**
- 28.3.6. **Rimozione di ostruzioni (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 24.2.7.);**
- 28.3.7. **Danni da fuoriuscita di acqua da piscine (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 24.2.8.).**
- 28.4. **Esclusioni specifiche relative all'assicurazione eventi atmosferici:**
- 28.4.1. **Danni causati da valanghe o onde d'urto provocate da valanghe, mareggiate, allagamento, alluvione, inondazioni o colate detritiche;**
- 28.4.2. **Danni causati da acqua o dal relativo ristagno, come pure da condizioni atmosferiche o ambientali persistenti;**
I danni causati all'interno del fabbricato da acque di disgelo o meteoriche sono coperti se l'acqua penetra nei fabbricati a causa di un danneggiamento o una distruzione di elementi strutturali fissi o finestre o porte esterne debitamente chiuse in seguito ad un sinistro;
- 28.4.3. **Danni causati dal movimento di masse di terra o pietrame, se provocato da attività edili o minerarie;**
- 28.4.4. **Danni causati da cedimento del terreno;**
- 28.4.5. **Compromissione senza effetti sull'utilizzabilità, la funzionalità o la vita utile delle cose;**
I danni estetici, che non rappresentano danni materiali in senso stretto (ossia nessuna compromissione dell'utilizzabilità, della funzionalità o della vita utile delle cose), s'intendono assicurati se interessano parti a vista della facciata delle cose danneggiate che è necessario sostituire per motivi estetici.
- 28.4.6. **Danni dovuti al fatto che, fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti;**
- 28.4.7. **Danni dovuti al fatto che in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato.**
- 28.4.8. **Danni da acque freatiche e danni causati da acqua che penetra attraverso finestre e/o porte aperte, in posizione "drehkip" e non stagne;**
- 28.4.9. **Vetrate e vetrate in materie plastiche di ogni genere, come pure lucernari;**
- 28.4.10. **Cose mobili all'esterno ovvero trasportate;**
- 28.4.11. **Danni a tende da sole installate in modo fisso (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 24.3.8.).**
- 28.5. **Esclusioni specifiche relative all'assicurazione vetri e cristalli**
- 28.5.1. **Serre**
- 28.5.2. **Danni che consistono semplicemente in un graffio, una scalfittura o una scheggiatura degli spigoli, della superficie del vetro o delle pellicole, pitture, scritte o altri rivestimenti che la ricoprono, anche quelli riflettenti;**
- 28.5.3. **Danni a supporti e cornici;**
- 28.5.4. **Danni indiretti;**
- 28.5.5. **Danni conseguenti a inserimento, estrazione o trasporto di vetri;**
- 28.5.6. **Danni conseguenti ad operazioni sui vetri stessi, i loro supporti o cornici. Sono assicurati i danni dovuti a lavori di pulizia;**
- 28.5.7. **Vetrate di piombo, ottone e artistiche (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 24.4.3.);**
- 28.5.8. **Insegne aziendali ed etichette modulari (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 24.4.4.);**
- 28.5.9. **Vetrate di impianti solari e fotovoltaici (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 24.4.5.);**
- 28.5.10. **Vetrate di piani di cottura (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 24.4.6.).**
- 28.5.11. **Insegne aziendali**
- 28.6. **Esclusioni specifiche relative all'assicurazione eventi naturali straordinari:**
- 28.6.1. **Danni da acque freatiche, dovuti esclusivamente all'innalzamento dello specchio dell'acqua freatica, e danni da infiltrazioni, anche se i danni sono stati provocati da un'inondazione, e danni da disgelo;**
- 28.6.2. **Danni per masse di neve cadute dai tetti;**
- 28.6.3. **Danni da acqua, non riconducibili a uno dei sinistri assicurati;**
- 28.6.4. **Danni dovuti al movimento di blocchi di roccia, masse di pietre o terra o a colate detritiche, se tali eventi sono provocati da interramenti o sterramenti, da brillamenti o dallo sfruttamento di sostanze gassose, liquide o solide del sottosuolo;**
- 28.6.5. **Danni dovuti al fatto che, i fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti;**
- 28.6.6. **Danni dovuti al fatto che, in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato.**
- 28.7. **Esclusioni relative alle spese assicurate:**
- 28.7.1. **Le spese sostenute per danni alla salute nell'adempimento dell'obbligo di salvataggio;**

SEZIONE II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINISTRI INERENTI ALLA SEZIONE “ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE SUPPLEMENTARI”

Articolo 29

Valore assicurato

Disposizioni particolari per il valore assicurato

- 29.1. Quale valore assicurato di fabbricati, contenuto di abitazioni, contenuto di fabbricati di malga, contenuto aziendale e attrezzature può essere pattuito:
- il valore a nuovo
 - il valore allo stato d'uso
- 29.2. Per valore assicurato di merci e provviste s'intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
- Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.**
- 29.3. Il valore assicurato
- di denaro e valori assimilabili è il valore nominale,
 - di titoli di credito con cambio ufficiale è l'ultima quotazione ufficiale,
 - di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
- 29.4. Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
- 29.5. Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato.
- 29.6. Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati agli articoli 29.1. – 29.5., è il valore di mercato.
- 29.7. Disposizioni generali per il valore assicurato
- 29.7.1. **A prescindere dalle disposizioni di cui agli articoli 29.1. – 29.6., il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato:**
- nel caso di cose di valore storico o artistico che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
 - nel caso di cose mobili che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. macchine e apparecchi a noleggio.
- 29.7.2. **All'accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.**

Articolo 30

Indennizzo

- 30.1. Per ciò che concerne gli fabbricati, contenuto di abitazioni, contenuto di fabbricati di malga, contenuto aziendale e attrezzature (articoli 29.1.):
- 30.1.1. Se è convenuta l'assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell'articolo 29,
- in caso di distruzione vengono risarcite le spese necessarie per ricostruire o riacquistare le cose assicurate dello stesso genere con le stesse caratteristiche di qualità che avevano al momento del sinistro,
 - in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori a quelle necessarie per la ricostituzione o il riacquisto.
- Se, immediatamente prima dell'evento dannoso, il valore allo stato d'uso della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore allo stato d'uso.**
- In deroga a quanto sopra si intende convenuto che i fabbricati oggetto di manutenzione e utilizzati come pure il contenuto di abitazioni utilizzate hanno un valore allo stato d'uso non inferiore al 40% e quindi in caso di sinistro viene indennizzato l'intero valore a nuovo.
- Se, immediatamente prima dell'evento dannoso, un fabbricato era destinato alla demolizione non è dovuto alcun indennizzo.**
- 30.1.2. Se è convenuta l'assicurazione del valore allo stato d'uso ai sensi dell'articolo 29,
- in caso di distruzione vengono risarcite le spese necessarie per ricostruire o riacquistare le cose assicurate, decurtate di un importo in funzione dello stato d'uso, dell'età e del degrado del bene
 - in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori a quelle necessarie per la ricostituzione o il riacquisto, decurtate di un importo in funzione dello stato d'uso, dell'età e del degrado del bene
- Se, immediatamente prima dell'evento dannoso, un fabbricato era destinato alla demolizione non è dovuto alcun indennizzo.**
- 30.1.3. Se è convenuta l'assicurazione del valore di mercato ai sensi dell'articolo 29,
- viene risarcito il prezzo di vendita delle cose assicurate che sarebbe stato realizzabile nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro. In caso di un fabbricato il valore del terreno non viene preso in considerazione.
- 30.2. Per merci e provviste (articolo 29.2.)

vengono risarcite le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità immediatamente prima del sinistro.

Tuttavia se immediatamente prima dell'evento dannoso, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratti i costi di vendita, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.

- 30.3. **Per denaro e valori assimilabili come pure titoli di credito (articolo 29.3.) viene rimborsato il loro valore nominale, immediatamente prima del sinistro.**
- 30.4. **Per supporti dati e simili (articolo 29.4.) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.**
- 30.5. Per veicoli e altri beni mobili (articoli 29.5., 29.6. e 29.7.)
- 30.5.1. in caso di distruzione viene risarcito il valore di mercato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
- 30.5.2. **in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all'atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore di mercato immediatamente prima dello stesso.**
- 30.6. Per le spese assicurate vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
- 30.7. **In ogni caso l'importo dell' indennizzo non potrà superare la somma assicurata.**
- 30.8. **Per parti comuni l'indennizzo del danno avviene in proporzione alla rispettiva quota di proprietà.**

Articolo 31

Ricostruzione in Italia

- 31.1. Se quale valore assicurato di fabbricati (ai sensi dell'articolo 29) è convenuto il valore a nuovo, in caso di distruzione del fabbricato assicurato la ricostruzione può avvenire anche in un luogo diverso rispetto a quello dove il fabbricato si trovava originariamente, **purchè ubicato sul territorio italiano.**
- 31.2. In tal caso **la prestazione indennitaria è tuttavia limitata all'importo che sarebbe occorso per la ricostruzione nel luogo originario e di pari entità.**
- 31.3. **Restano ferme le ulteriori limitazioni previste dall'articolo 30.**

Articolo 32

Pagamento dell'indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo

- 32.1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
- 32.1.1. Per i fabbricati
- in caso di distruzione, all'indennizzo del valore allo stato d'uso, **tuttavia entro i limiti del valore di mercato;**
 - in caso di danneggiamento, all'indennizzo del danno a valore allo stato d'uso, **tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.**
- 32.1.2. Per contenuto di abitazioni, contenuto di fabbricati di malga, contenuto aziendale e attrezzature
- **all'indennizzo del valore allo stato d'uso in caso di distruzione;**
 - **all'indennizzo del danno a valore allo stato d'uso in caso di danneggiamento.**
- 32.1.3. Il rapporto tra danno a valore allo stato d'uso e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore allo stato d'uso e valore a nuovo.
- 32.1.4. Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
- 32.2. **Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell'indennizzo eccedente il pagamento ai sensi dell'articolo 32.1. solo quando e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:**
- 32.2.1. **È appurato che l'indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo;**
- Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s'intendono come ricostruite o rimpiazzate;**
- 32.2.2. **Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;**
- 32.2.3. **La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall'evento dannoso.**

Articolo 33

Anticipo sull'indennizzo

- 33.1. Si intende convenuto che, trascorse due settimane dalla denuncia del danno, può essere richiesto un primo pagamento parziale, pari all'importo minimo da liquidare in base allo stato dei fatti.
- 33.2. Se in quel momento non si dispone ancora di una perizia, l'Assicuratore individuerà, d'accordo con il perito, un adeguato importo da riconoscere a titolo di acconto.
- 33.3. **Anche nel caso in cui non ci sia assoluta certezza circa l'obbligo in capo all'Assicuratore di erogare la prestazione, si provvederà a concedere un acconto senza pregiudizio e con l'obbligo di restituzione integrale dello stesso in caso di esonero dalla prestazione, a condizione che il Contraente metta a disposizione una garanzia corrispondente.**

- 33.4. **Le predette pattuizioni valgono fatto salvo il consenso dei beneficiari del vincolo a pagare l'indennizzo al Contraente.**

Articolo 34

Deroga alla proporzionale

- 34.1. Nel caso in cui la somma assicurata secondo polizza sia inferiore al valore assicurato della cosa al tempo del sinistro (cd. sottoassicurazione), si conviene di derogare alla regola proporzionale di cui dall'articolo 1907 c.c. come segue:
- 34.1.1. Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa non supera il 20%, l'Assicuratore indennizza l'intero danno patito fino alla concorrenza della somma assicurata.
- 34.1.2. Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa supera il 20%, l'Assicuratore indennizza il danno in proporzione del rapporto tra somma assicurata maggiorata del 20% e valore della cosa assicurata, fino alla concorrenza della somma assicurata.

Articolo 35

Disposizioni relative all'assicurazione a primo rischio assoluto

- 35.1. Nel caso in cui, con riguardo a una o più coperture, in polizza sia espressamente pattuita l'assicurazione a primo rischio assoluto, l'Assicuratore si impegna ad indennizzare il danno effettivamente patito fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 c.c. e all'articolo 34.
- 35.2. Si applica quanto previsto dall'articolo 26.2.

Articolo 36

Obblighi del Contraente in caso di sinistro

- 36.1. **Obbligo di salvataggio**
Il Contraente deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All'uopo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1914 c.c.
- 36.2. **Obbligo di denuncia del sinistro**
Secondo le disposizioni dell'articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza.
- 36.3. **Obbligo di consentire l'accertamento del danno**
- 36.3.1. Per quanto possibile, si deve consentire all'Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l'ammontare del danno, nonché l'entità della sua prestazione indennitaria.
- 36.3.2. Si deve collaborare attivamente all'accertamento del danno e su richiesta, mettere a disposizione dell'Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
- 36.3.3. Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all'Assicuratore un estratto autentificato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
- 36.3.4. Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell'interesse pubblico.
- 36.4. **Esonero dall'obbligo di prestazione ai sensi dell'articolo 1915 c.c.**
- 36.4.1. Il Contraente che dolosamente non adempia l'obbligo dell'avviso o del salvataggio o l'accertamento del danno perde il diritto all'indennità.
- 36.4.2. Se il Contraente omette colposamente di adempiere tali obblighi l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

SEZIONE III: ASSICURAZIONE FURTO CON SCASSO

(se esplicitamente convenuto)

Articolo 37

Cose assicurate

- 37.1. Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente del coniuge/convivente more uxorio, dei figli e di altri parenti che fanno parte del medesimo nucleo familiare.

Articolo 38

Beni di terzi

- 38.1. S'intendono parimenti assicurati i beni di terzi, laddove non si tratti di cose del locatario, del sublocatario, degli ospiti alloggiati e dei dipendenti del Contraente.
- 38.2. La copertura è operante per conto degli effettivi proprietari, se essa non sussiste già in forza di un altro contratto di assicurazione o il Contraente non ha pattuito altrimenti con il proprietario e tale pattuizione sia comprovabile.

Articolo 39

Misure minime di sicurezza

Per l'assicurazione furto con scasso è fatto obbligo al Contraente di predisporre e osservare le seguenti misure minime di sicurezza nel luogo indicato in polizza prima che si verifichi il sinistro:

- 39.1. In fabbricati stabilmente abitati:
- 39.1.1. Porte di entrata e di terrazze, finestre e ogni altra apertura dei locali assicurati devono essere chiusi correttamente. Le serrature presenti devono essere azionate. Ciò non vale per finestre, porte di balconi e altre aperture attraverso le quali un ladro può intromettersi solo superando ostacoli aggravanti;
- 39.1.2. Contenitori di denaro, gioielli e simili devono essere chiusi correttamente;
- 39.1.3. Casseforti devono essere ancorate, murate o cementate a regola d'arte secondo le istruzioni fornite dal produttore. Casseforti devono presentare i seguenti requisiti:
- Pareti e porte con spessore adeguato con accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione tramite mezzi meccanici usuali
- 39.2. In fabbricati non stabilmente abitati:
- 39.2.1. Per i fabbricati non stabilmente abitati si danno per convenute tutte le misure di sicurezza previste per quelli stabilmente abitati.
- 39.2.2. Tutte le porte esterne (ad eccezione di porte di balconi e terrazzi di fabbricati ad uso abitativo) devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- serratura a cilindro con ferramenta di sicurezza
 - in caso di porte a più ante, protezione con blocco chiavistello
 - per porte che danno all'esterno, con dispositivi anti-scardinamento
 - nel caso di telai in legno, listello antieffrazione
 - per parti di porte in vetro, inferriate o vetri antisfondamento
- 39.2.3. Le finestre ad altezza raggiungibile, le porte di balconi e terrazze e le aperture di altra natura devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- inferriate o serrande a pantografo, ovvero
 - serrande avvolgibili/griglie avvolgibili, ovvero
 - saracinesche con binari, ovvero
 - persiane di finestre e porte con chiavistello interno, ovvero
 - persiane di finestre e porte con barra trasversale e lucchetto, ovvero
 - vetri antisfondamento

Articolo 40

Rischi e danni assicurati

(se è convenuta la variante di copertura completa per abitazioni)

- 40.1. **La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia.**
Qualora le misure minime di sicurezza richieste, ai sensi dell'articolo 39, non fossero state opportunamente adottate, verrà applicato uno scoperto pari al 20%, con una franchigia minima di EUR 500,- per ogni sinistro.
- 40.2. Sono assicurati:
- 40.2.1. I danni materiali conseguenti a un furto con scasso, consumato o tentato all'interno dei locali indicati in polizza
- 40.2.2. I danni materiali conseguenti a rapina all'interno dei locali indicati in polizza
- 40.2.3. I danni causati da atti vandalici all'interno dei locali indicati in polizza, se l'autore del furto con scasso o della rapina si è introdotto nei locali assicurati.
- Limite di indennizzo massimo EUR 5.000,-.**
- 40.2.4. Le spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti, o di adeguamento dei locali indicati in polizza derivanti da un furto con scasso o rapina.
- Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto concordato. Per parti comuni l'indennizzo del danno avviene in proporzione alla rispettiva quota di proprietà.**
- 40.2.5. I danni derivanti dalla sottrazione, conseguente a furto con scasso o rapina, di denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio, gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete **(in caso di fabbricati non stabilmente abitati, la copertura per i valori testé menzionati viene sospesa nei periodi di disabitazione) con i seguenti limiti di indennizzo:**
- **se si trovavano al di fuori di contenitori:**
 - denaro, valori e libretti di risparmio – **limite di indennizzo massimo EUR 500,-**
 - gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete – **limite di indennizzo massimo EUR 2.000,-**
 - **se si trovavano in mobili, anche non chiusi a chiave:**
 - denaro, valori e libretti di risparmio – **limite di indennizzo massimo EUR 1.000,-**
 - gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete – **limite di indennizzo massimo EUR 4.000,-**
 - **se si trovavano in casseforti chiuse (peso minimo 100 kg oppure ancorate a regola d'arte al muro o al pavimento secondo le indicazioni del produttore):**
 - denaro, valori e libretti di risparmio, gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete – **limite di indennizzo massimo EUR 25.000,-**
 - **se si trovavano in casseforti chiuse (peso minimo 250 kg oppure murata a regola d'arte secondo le indicazioni del produttore):**
 - denaro, valori e libretti di risparmio, gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete – **limite di indennizzo massimo EUR 50.000,-**
- 40.2.6. Oggetti d'arte, tappeti e quadri **fino ad EUR 15.000,- indennizzo massimo per pezzo nei limiti della somma assicurata convenuta per il contenuto di abitazioni.**
- 40.2.7. Posate e servizi di argenteria – **limite di indennizzo massimo EUR 15.000,-**

Se esplicitamente convenuto si considerano assicurati i seguenti danni:

- 40.2.8. **Denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali in fabbricati abitativi**
Denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali in casseforti chiuse (peso minimo 100 kg oppure fissate a regola d'arte secondo le indicazioni del produttore, cioè ancorate al muro o al pavimento oppure murate)
Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto concordato.
Questa copertura non è assicurabile se il fabbricato non è stabilmente abitato.
- 40.3. **I limiti di indennizzo massimo citati operano nell'ambito della somma assicurata concordata per il contenuto di abitazione**

Articolo 41

Spese assicurate

(se è convenuta la variante di copertura completa per abitazioni)

- 41.1. Spese di sostituzione della serratura
Sono assicurate le spese per le necessarie modifiche delle serrature dei locali indicati in polizza, se le chiavi vengono smarrite a seguito di un furto con scasso o di una rapina.
Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto EUR 1.500,- per sinistro.
- 41.2. Spese per misure di sicurezza necessarie a breve termine

Le spese sostenute per i provvedimenti che il Contraente potrebbe ritenere necessari al verificarsi dell'evento dannoso per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, in particolare le spese sostenute per predisporre le misure di sicurezza necessarie a breve termine (sorveglianza, coperture di emergenza ecc), **salvo che si tratti di provvedimenti assunti inconsideratamente.**

- 41.3. Spese per il ripristino e rimpiazzo di titoli, documenti e simili

Limite di indennizzo massimo EUR 1.000,-.

- 41.4. Spese di perizia

L'Assicuratore rimborsa al Contraente le spese peritali che questi deve sostenere ai sensi dell'articolo 7 **fino alla concorrenza del 10% del rispettivo danno, massimo EUR 5.000,- per periodo assicurativo.**

Il rimborso delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all'accertamento del danno dei beni oggetto di quel contratto di assicurazione che copre anche le spese peritali stesse.

Se esplicitamente convenuto si considerano assicurate le seguenti spese:

- 41.5. Spese accessorie

Fino alla concorrenza della somma concordata si considerano assicurate:

- 41.5.1. Spese di spostamento e di protezione

Sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti dei fabbricati.

- 41.5.2. Spese di demolizione e di sgombero

Sono spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.

- 41.5.3. Spese di smaltimento

Sono spese sostenute per l'analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro;

- 41.6. Spese di ripristino supporto dati

L'indennizzo per il ripristino di supporti dati, libri contabili, atti, disegni e i relativi dati, nonché per il ripristino di strumenti ausiliari per la riproduzione, quali modelli, stampi e simili fa riferimento alle spese di rimpiazzo o di ripristino, laddove questi si rendano necessari e **siano effettuati entro due anni dal sinistro; in caso contrario l' indennizzo è pari al valore del materiale.**

Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto concordato.

Articolo 42

Rischi e danni assicurati

(se è convenuta la variante di copertura base per abitazioni)

- 42.1. **La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia.**

Qualora le misure minime di sicurezza richieste, ai sensi dell'articolo 39, non fossero state opportunamente adottate, verrà applicato uno scoperto pari al 20%, con una franchigia minima di EUR 500,- per ogni sinistro.

- 42.2. Sono assicurate:

- 42.2.1. Le spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti, o di adeguamento dei locali indicati in polizza derivanti da un furto con scasso, consumato o tentato, o rapina.

Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto concordato. Per elementi strutturali di parti comuni il risarcimento del danno avviene in proporzione alla rispettiva quota di proprietà.

Articolo 43

Rischi e Danni assicurati

(se è convenuta l'assicurazione furto con scasso per l'agricoltura)

- 43.1. **Le seguenti prestazioni assicurative valgono solo per macchinari agricoli e attrezzature, merci e provviste, contenuto di malghe, animali e contenuto di affumicatoi all'interno di locali ad uso agricolo ovvero per i locali agricoli stessi.**

- 43.2. **La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia.**

Qualora le misure minime di sicurezza richieste, ai sensi dell'articolo 39, non fossero stati opportunamente adottati, per i danni a seguito di furto con scasso verrà applicato uno scoperto pari al 20%, con una franchigia minima di EUR 500,- per ogni sinistro.

- 43.3. Sono assicurati:

- 43.3.1. I danni materiali conseguenti a un furto con scasso, consumato o tentato all'interno dei locali nei quali viene svolta l'attività agricola;

- 43.3.2. I danni materiali conseguenti a rapina all'interno dei locali nei quali viene svolta l'attività agricola;

- 43.3.3. I danni causati da atti vandalici all'interno dei locali nei quali viene svolta l'attività agricola, se l'autore del furto con scasso o della rapina si è introdotto nei locali ad uso agricolo.
- 43.3.4. Le spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti, o di adeguamento dei locali nei quali viene svolta l'attività agricola derivanti da un furto con scasso, consumato o tentato, o rapina. **Per parti comuni il risarcimento del danno avviene in proporzione alla rispettiva quota di proprietà.**
- 43.4. **Per la garanzia "Assicurazione furto con scasso per l'agricoltura" vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 5.000,-.**

Articolo 44

Somme assicurate dopo il sinistro

- 44.1. La somma assicurata non si riduce con il pagamento di un indennizzo.
- 44.2. **Tale pattuizione non trova applicazione per le somme assicurate a primo rischio assoluto. Le somme assicurate e i relativi limiti massimi d'indennizzo delle voci a primo rischio assoluto si riducono in caso di sinistro con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso dell'importo della prestazione indennitaria, detratte eventuali franchigie e scoperti, senza il relativo rimborso dei premi.**

Articolo 45

Validità territoriale per le cose mobili

- 45.1. **Le cose mobili sono assicurate all'interno dei locali indicati in polizza.**

Articolo 46

Esclusioni

Non sono assicurati, neanche quali conseguenze inevitabili di un sinistro:

- 46.1. **Furto o perdita di cose, senza che si configuri un furto con scasso o una rapina;**
- 46.2. **Dolo del Contraente o dei suoi rappresentanti;**
- 46.3. **Danni cagionati da azioni dolose di persone che condividono l'abitazione con il Contraente;**
- 46.4. **Danni cagionati da azioni dolose di persone che lavorano per il Contraente e hanno accesso ai locali indicati in polizza, a meno che il furto con scasso non abbia avuto luogo in momenti nei quali detti locali erano a loro inaccessibili ed essi non hanno utilizzato chiavi, né autentiche né false;**
- 46.5. **Danni dovuti a una rapina durante il trasporto (rapina di portavalori);**
- 46.6. **Danni per lucro cessante e danni indiretti;**
- 46.7. **Danni indiretti di qualunque tipo e danni diretti derivanti da**
- 46.7.1. **Eventi bellici di ogni genere;**
- 46.7.2. **Disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;**
- 46.7.3. **Tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (articoli 46.7.1. e 46.7.2.);**
- 46.8. **Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto di meteoriti;**
- 46.9. **Energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.**

SEZIONE IV: DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINISTRI INERENTI ALLA SEZIONE “ASSICURAZIONE FURTO CON SCASSO”

Articolo 47

Valore assicurato

Disposizioni particolari per il valore assicurato

- 47.1. Il valore assicurato di elementi strutturali, contenuto e impianti aziendali è il valore a nuovo.
- 47.2. Per valore assicurato di merci e provviste s'intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
- Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.**
- 47.3. Il valore assicurato
- 47.3.1. di denaro e valori assimilabili è il valore nominale;
- 47.3.2. di titoli di credito con cambio ufficiale è l'ultima quotazione ufficiale;
- 47.3.3. di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
- 47.4. Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
- 47.5. Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato.
- 47.6. Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati agli articoli 47.1. – 47.5., è il valore di mercato.

Disposizioni generali per il valore assicurato

- 47.7. **A prescindere dalle disposizioni di cui agli articoli 47.1. – 47.6., il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato:**
- 47.7.1. **nel caso di cose di valore storico o artistico che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;**
- 47.7.2. **nel caso di cose mobili che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. macchine e apparecchi a noleggio.**
- 47.8. **All'accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.**

Articolo 48

Indennizzo

- 48.1. Per ciò che concerne elementi strutturali, contenuto e impianti aziendali (articolo 47.1.)
- 48.1.1. in caso di distruzione o perdita vengono risarcite le spese necessarie per ricostruire o riacquistare le cose assicurate dello stesso genere con le stesse caratteristiche di qualità che avevano al momento del sinistro;
- 48.1.2. in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori a quelle necessarie per la ricostruzione o il riacquisto.
- 48.1.3. **Se, immediatamente prima dell'evento dannoso, il valore allo stato d'uso della cosa interessata da tale evento era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore allo stato d'uso.**
- In deroga da quanto sopra si intende convenuto che i fabbricati oggetto di manutenzione e utilizzati come pure il contenuto di abitazioni utilizzato hanno un valore allo stato d'uso non inferiore al 40% e quindi in caso di sinistro viene indennizzato l'intero valore a nuovo.
- Se, immediatamente prima dell'evento dannoso, un fabbricato era destinato alla demolizione non è dovuto alcun indennizzo.**
- 48.2. Per merci e provviste (articolo 47.2.)
- 48.2.1. vengono risarcite le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità immediatamente prima del sinistro
- 48.2.2. **Tuttavia se immediatamente prima dell'evento dannoso, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratti i costi di vendita, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.**
- 48.3. **Per denaro e valori assimilabili come pure titoli di credito (articolo 47.3.) viene rimborsato il loro valore nominale, immediatamente prima del sinistro.**
- 48.4. **Per supporti dati e simili (articolo 47.4.) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.**
- 48.5. Per veicoli e altri beni mobili (articoli 47.5. e 47.6.)
- 48.5.1. in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore di mercato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
- 48.5.2. **in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all'atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore di mercato immediatamente prima dello stesso.**
- 48.6. Per le spese assicurate vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
- 48.7. Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue:

- 48.7.1. **Al Contraente corre l'obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile.**
- 48.7.2. **Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell'indennizzo, il Contraente deve rendere l'indennizzo ricevuto, detratta l'indennità per un'eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all'Assicuratore.**
- 48.7.3. **In ogni caso l'importo del risarcimento non potrà superare la somma assicurata.**

Articolo 49

Pagamento dell'indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo

- 49.1. Nel caso di elementi strutturali, contenuto e impianti aziendali, inizialmente il Contraente ha unicamente diritto:
- 49.1.1. **al risarcimento del valore allo stato d'uso in caso di distruzione o perdita;**
- 49.1.2. **al risarcimento del danno a valore allo stato d'uso in caso di danneggiamento.**
- Il rapporto tra danno a valore allo stato d'uso e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore allo stato d'uso e valore a nuovo.
- 49.2. **Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell'indennizzo eccedente il pagamento sub articolo 49.1. solo quando e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:**
- 49.2.1. **è appurato che l'indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.**
- Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s'intendono come ricostruite o rimpiazzate;
- 49.2.2. **le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;**
- 49.2.3. **la ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall'evento dannoso.**

Articolo 50

Deroga alla proporzionale

- 50.1. Nel caso in cui la somma assicurata secondo polizza sia inferiore al valore assicurato della cosa al tempo del sinistro (cd. sottoassicurazione), si conviene di derogare alla regola proporzionale di cui dall'articolo 1907 c.c. come segue:
- 50.1.1. Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa non supera il 20%, l'Assicuratore indennizza l'intero danno patito fino alla concorrenza della somma assicurata.
- 50.1.2. Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa supera il 20%, l'Assicuratore indennizza il danno in proporzione del rapporto tra somma assicurata maggiorata del 20% e valore della cosa assicurata, fino alla concorrenza della somma assicurata.

Articolo 51

Disposizioni relative all'assicurazione a primo rischio assoluto

- 51.1. Nel caso in cui, con riguardo a una o più coperture, sia espressamente pattuita l'assicurazione a primo rischio assoluto, l'Assicuratore si impegna ad indennizzare il danno effettivamente patito fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 c.c. e all'articolo 50.
- 51.2. Si applica quanto previsto dall'articolo 44.2.

Articolo 52

Obblighi del Contraente prima del sinistro

- 52.1. **Se tutte le persone si allontanano dai locali indicati in polizza, anche se per breve tempo, il Contraente deve,**
- 52.1.1. **tenere sempre debitamente chiuse le porte, le finestre e tutte le altre aperture dei locali in questione, chiudendo anche le serrature presenti; Ciò non vale per finestre, porte di balconi e altre aperture attraverso le quali un ladro può intromettersi solo superando ostacoli aggravanti.**
- 52.1.2. **chiudere debitamente i contenitori;**
- 52.1.3. **utilizzare compiutamente tutte le misure di sicurezza convenute.**
- 52.2. **Le cassaforti devono essere installate a regola d'arte secondo le disposizioni dell'articolo 39.1.3.**
- 52.3. **I predetti obblighi sono da intendersi come prescrizioni di sicurezza. La loro violazione comporta l'esonero dalla prestazione dell'Assicuratore.**
- 52.4. **In riferimento al rispetto degli obblighi non trova applicazione l'articolo 8.3. (colpa grave).**

Articolo 53

Obblighi del Contraente in caso di sinistro

- 53.1. **Obbligo di salvataggio**
- Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All'uopo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1914 c.c.**
- 53.2. **Obbligo di denuncia del sinistro**

- 53.2.1. **Secondo le disposizioni dell'articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza.**
- 53.2.2. **Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all'autorità competente in materia di sicurezza. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose sottratte.**
- 53.3. **Obbligo di consentire l'accertamento del danno**
- 53.3.1. **Per quanto possibile, si deve consentire all'Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l'ammontare del danno, nonché l'entità della sua prestazione indennitaria.**
- 53.3.2. **Si deve collaborare attivamente all'accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell'Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.**
- 53.3.3. **Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all'Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.**
- 53.3.4. **Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell'interesse pubblico.**
- 53.4. **Esonero dall'obbligo di prestazione ai sensi dell'articolo 1915 c.c.**
- 53.4.1. **Il Contraente che dolosamente non adempia l'obbligo dell'avviso o del salvataggio o l'accertamento del danno perde il diritto all'indennità.**
- 53.4.2. **Se il Contraente omette colposamente di adempiere tali obblighi l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.**
- 53.5. **In riferimento al rispetto degli obblighi non trova applicazione l'articolo 8.3. (colpa grave).**

SEZIONE V: ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AGRICOLA

(se esplicitamente convenuto)

CONDIZIONI GENERALI PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AGRICOLA**Articolo 54****Sinistro e copertura assicurativa****54.1. Sinistro**

Per sinistro s'intende un evento dannoso che deriva da un rischio assicurato e che comporta o potrebbe comportare obblighi risarcitori in capo al Contraente.

54.2. Sinistro in serie

Più eventi dannosi dovuti alla medesima causa sono considerati un unico sinistro. Inoltre, s'intendono come un unico sinistro eventi dannosi dovuti a cause analoghe in connessione temporale, se tra dette cause vi è un nesso giuridico, economico o tecnico.

54.3. Copertura assicurativa

Nel caso di sinistro l'Assicuratore si assume, nei limiti e nelle modalità previste dalle specifiche garanzie

54.3.1. l'adempimento di quanto il Contraente sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ("obblighi risarcitori") per danni cagionati a terzi:

- per morte o lesioni fisiche ("danni a persone")
- per danneggiamenti a cose ("danni a cose")

Si intendono compresi anche i danni indiretti (ad es. da interruzione o sospensione di attività, da mancato guadagno) conseguenti a danni a persone o a cose risarcibili a termini di polizza

54.3.2. le spese per l'accertamento e la difesa da obblighi risarcitori pretesi da terzi con riferimento all'articolo 1917 c.c.**Articolo 55****Validità territoriale****55.1. La copertura assicurativa è operante per i sinistri occorsi in Europa. Non sono assicurate le pretese risarcitorie per danni che in base al diritto statunitense, canadese o australiano vengono rivendicate intentando azioni legali, a prescindere dal tribunale adito.****55.2. Il termine Europa deve intendersi in senso geografico. Tuttavia, la copertura non è operante per Islanda, Groenlandia e Spitzbergen, le isole Canarie, Madeira, Cipro, le Azzorre e i territori asiatici della Turchia e della CSI.****55.3. L'assicurazione di responsabilità civile agricola non opera per sinistri riconducibili a stabilimenti o fondi situati al di fuori dall'Italia.****Articolo 56****Validità temporale****56.1. L'assicurazione è operante per sinistri occorsi nel periodo di validità della copertura assicurativa (con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4).****56.2. I sinistri occorsi nel periodo di validità della copertura assicurativa la cui causa, tuttavia, precede la stipulazione del contratto, sono assicurati solo se il Contraente o l'Assicurato non era a conoscenza della causa che ha cagionato il sinistro fino alla stipulazione del contratto predetto.****56.3. Un sinistro in serie s'intende occorso nel momento in cui si verifica il primo evento dannoso della serie; in questo caso è determinante l'entità della copertura assicurativa convenuta al verificarsi di quest'ultimo. Se l'Assicuratore recede dal rapporto assicurativo o in caso di cessazione del rischio, la copertura assicurativa è operante non solo nel periodo di validità, ma anche per gli eventi dannosi di una serie occorsi successivamente alla cessazione del contratto.****56.3.1. Qualora il primo evento dannoso di una serie preceda la stipulazione del contratto di assicurazione e il Contraente sia ignaro del verificarsi del danno in serie, quest'ultimo s'intende occorso con il primo evento dannoso verificatosi nel periodo di operatività della copertura assicurativa, se per esso non sussiste altra copertura.****56.3.2. Qualora il primo evento dannoso di una serie si verifichi in un momento nel quale la copertura assicurativa è sospesa e il Contraente sia ignaro del verificarsi del danno in serie, quest'ultimo s'intende occorso con il primo evento dannoso verificatosi da quando la copertura in parola torna ad essere nuovamente operativa.****56.4. Nel caso di danno alle persone, se sussistono dubbi circa il verificarsi di un evento assicurato, questo s'intende occorso con il primo accertamento medico verificabile di danno alla salute.**

Articolo 57

Massimali e risarcimenti

- 57.1. **Salvo quanto previsto dall'articolo 57.3.3., il massimale rappresenta la massima esposizione dell'Assicuratore per un sinistro ai sensi dell'articolo 54.1. anche nel caso in cui la copertura assicurativa operi per più persone tenute a risarcire il danno.**
Qualora sia stato concordato un massimale globale, questo vale congiuntamente per danni alle persone e danni a cose.
- 57.2. **Nel caso di più sinistri verificatisi nel corso di un periodo assicurativo, la copertura è offerta fino ad un importo massimo costituito da un multiplo del massimale di riferimento, come di seguito indicato:**
- 57.2.1. **Qualora sia stato convenuto un massimale da EUR 1.500.000,- fino ad EUR 3.000.000,- massimo il triplo della somma assicurata di riferimento.**
- 57.2.2. **Qualora sia stato convenuto un massimale da EUR 4.000.000,- fino ad EUR 5.000.000,- massimo il doppio della somma assicurata di riferimento.**
- 57.2.3. **Qualora sia stato convenuto un massimale superiore ad EUR 5.000.000,- massimo il massimale di riferimento.**
- 57.3. **Spese**
- 57.3.1. **L'assicurazione copre, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1917 c.c., le spese giudiziali e stragiudiziali, richieste dalle circostanze, di accertamento e difesa da un obbligo risarcitorio preteso da un terzo, anche nel caso in cui la pretesa si riveli ingiustificata.**
- 57.3.2. **Inoltre, l'assicurazione copre le spese della difesa condotta su indicazione dell'Assicuratore in un procedimento di carattere penale o disciplinare da cui può derivare un obbligo risarcitorio.**
- 57.3.3. **Ai sensi dell'articolo 1917 c.c. le spese di cui agli articoli 57.3.1. e 57.3.2. sono coperte anche oltre il massimale, per un importo pari ad un quarto del massimale. Tuttavia, nel caso in cui il risarcimento dovuto al terzo superi il massimale, le spese vengono ripartite tra Contraente ed Assicuratore in proporzione del relativo interesse.**
- 57.3.4. **Qualora l'Assicuratore veda fallire la propria richiesta di ottemperare a un obbligo risarcitorio tramite riconoscimento, soddisfazione o transazione a causa dell'opposizione del Contraente e dichiarare a mezzo raccomandata di tenere a disposizione la sua quota contrattualmente dovuta a titolo di indennizzo e spese per la soddisfazione del danneggiato, l'Assicuratore non deve rispondere delle maggiori spese occorrenti dalla dichiarazione predetta in relazione alla questione principale, agli interessi e alle spese.**

Articolo 58

Esclusioni

- 58.1. **Non sono assicurati:**
- 58.1.1. **pretese relative a garanzia per vizi; Sono fatti salvi i danni a persone o cose diverse dalla cosa viziata o parti di essa non interessate dal vizio;**
- 58.1.2. **le pretese che, in base ad un contratto o ad un accordo particolare superano l'entità dell'obbligo di risarcimento stabilito per legge;**
- 58.1.3. **l'adempimento di contratti e la prestazione sostitutiva in luogo dell'adempimento.**
- 58.2. **L'assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni in rapporto diretto o indiretto con gli effetti dell'energia atomica, ad esempio:**
- 58.2.1. **reazioni di combustibili nucleari fissili o fusibili;**
- 58.2.2. **irraggiamento di sostanze radioattive ed effetto di radiazioni prodotte dall'accelerazione di particelle cariche;**
- 58.2.3. **contaminazione causata da materie radioattive.**
- 58.3. **L'assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per i danni**
- 58.3.1. **da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;**
- 58.3.2. **derivanti dalla detenzione e circolazione di natanti, aeromobili e apparecchi aerei;**
- 58.3.3. **da veicoli speciali a motore e non utilizzati a scopi aziendali quali motoslitte, veicoli battipista, moto d'acqua e simili.**
- 58.4. **Non sono assicurati i danni causati**
- 58.4.1. **al Contraente stesso;**
- 58.4.2. **al coniuge, al convivente di fatto, alle persone iscritte nel certificato di stato di famiglia del Contraente, nonché a qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- 58.4.3. **ai soci del Contraente, amministratori, legali rappresentanti del Contraente e ai loro familiari ai sensi dell'articolo 58.4.2.;**
- 58.4.4. **alle società nelle quali il Contraente o i suoi familiari ai sensi dell'articolo 58.4.2. detengono partecipazioni, e quindi proporzionalmente alla partecipazione detenuta dal Contraente e dai suoi familiari ai sensi dell'articolo 58.4.2. in dette società;**
- 58.4.5. **alle società che appartengono al medesimo gruppo del Contraente o dei suoi familiari ai sensi dell'articolo 58.4.2., e quindi proporzionalmente alla partecipazione direttamente e/o indirettamente detenuta dalla controllante in tali società.**
- 58.4.6. **Nel caso di persone giuridiche, persone incapaci di agire o limitatamente capaci di agire, i rappresentanti legali e familiari sono equiparati al Contraente e ai suoi familiari.**

- 58.5. L'assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni causati dalla modifica del patrimonio genetico di cellule germinali o embrioni umani; in tali casi è irrilevante se la modifica sia riconducibile alla trasmissione o all'effetto indiretto di patrimonio transgenico o all'intervento diretto con tecniche genetiche o riproduttive.
Non sono assicurati danni relativi a organismi geneticamente modificati.
- 58.6. L'assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni connessi a lavori o cose prodotti o forniti dal Contraente (o da terzi su suo incarico o per suo conto), la cui causa è da ravvisarsi nella produzione o nella fornitura.
- 58.7. L'assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a
- 58.7.1. cose che il Contraente o le persone che agiscono per lui hanno preso in comodato, in locazione, in leasing o in affitto;
- 58.7.2. cose che il Contraente o le persone che agiscono per lui hanno preso in custodia, laddove ciò deve intendersi anche come obbligo accessorio (p. es. consegna di una cosa per riparazione e/o servizio assistenza);
- 58.7.3. cose cedute al Contraente o alle persone che agiscono per lui a puro titolo di favore;
- 58.7.4. cose mobili se detti danni che occorrono nel corso o in conseguenza del loro utilizzo, del loro trasporto, della loro lavorazione o di un'altra attività svolta su queste o con queste;
- 58.7.5. quelle parti di cose immobili, che sono oggetto diretto di lavorazione, di utilizzo o di altra attività.
- 58.8. L'assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose causati dall'emissione o dall'effetto graduale di temperatura, gas, vapori, liquidi, umidità o precipitazioni non atmosferiche - quali fumo, fuliggine, polveri ecc. (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 63).
- 58.9. L'assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose per allagamenti provocati da acque ferme o correnti (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 63)
- 58.10. L'assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni in rapporto diretto o indiretto con gli effetti di campi elettromagnetici.
- 58.11. Non sono assicurati gli obblighi risarcitori per danni riconducibili direttamente o indirettamente ad amianto o materiali contenenti amianto, oppure in relazione ad essi.
- 58.12. L'assicurazione non copre gli obblighi risarcitori che rientrano nella responsabilità civile prodotta estesa (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 64).
- 58.13. L'assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni conseguenti a violazioni del diritto della personalità o al nome.
- 58.14. L'assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni derivanti da ostilità, vessazioni, molestie, trattamento iniquo o altre forme discriminatorie.
- 58.15. L'assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni dalla detenzione di animali, dall'uso di carrozze e slitte trainate da cavalli di ogni tipo e dall'uso di animali da sella da terzi (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 62).
- 58.16. L'assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni derivanti dalla locazione professionale di attrezzature e macchinari agricoli (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 63).
- 58.17. L'assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni derivanti dall'attività di alloggio ospiti (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 65).
- 58.18. L'assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni derivanti da lavori agricoli in contoterzismo (se non esplicitamente concordato ai sensi dell'articolo 66).

Articolo 59

Obblighi

- 59.1. **Obbligo di salvataggio**
Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All'uopo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1914 c.c.
- 59.2. **Obbligo di denuncia del sinistro**
- 59.2.1. Secondo le disposizioni dell'articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza.
Sinistri riconducibili allo smarrimento di cose devono essere denunciati senza indugio all'autorità competente in materia di sicurezza.
- 59.2.2. Nella denuncia sinistro in particolare devono essere indicati:
- la descrizione del sinistro;
 - la richiesta di danni intimata dal danneggiato o da un suo legale;
 - l'eventuale notifica di atti giudiziari;
 - ogni altra informazione o documentazione relativa al sinistro o comunque utile alla sua gestione
- 59.3. **Obbligo di consentire l'accertamento del danno**
- 59.3.1. Il Contraente deve collaborare attivamente e diligentemente con l'Assicuratore nel corso dell'accertamento e della liquidazione del danno o del rigetto dello stesso.
- 59.3.2. Il Contraente deve rilasciare procura all'avvocato nominato dall'Assicuratore (difensore, consulente), dargli tutte le informazioni che gli sono necessarie e affidargli la conduzione del processo.
L'Assicuratore non rimborsa le spese sostenute dal Contraente per i legali o periti che non siano da essa designati.

- 59.3.3. **Qualora il Contraente non possa ricevere tempestivamente le istruzioni dell'Assicuratore, deve provvedere autonomamente entro il termine prescritto a tutte le azioni processuali necessarie (di diritto civile, penale e amministrativo).**
- 59.3.4. **Senza il previo consenso dell'Assicuratore il Contraente non può riconoscere o comporre, in tutto o in parte, obblighi risarcitori.**
- 59.4. **Esonero dall'obbligo di prestazione ai sensi dell'articolo 1915 c.c.**
- 59.4.1. **Il Contraente che dolosamente non adempia l'obbligo dell'avviso o del salvataggio o l'accertamento del danno perde il diritto all'indennità.**
- 59.4.2. **Se il Contraente omette colposamente di adempiere tali obblighi l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.**

Articolo 60

Persone delle quali il Contraente deve rispondere. Rinuncia alla rivalsa

- 60.1. Sono assicurati pure gli obblighi risarcitori del Contraente per danni a terzi cagionati, anche con dolo o colpa grave, da:
- 60.1.1. tutti i dipendenti per danni da loro cagionati nell'esercizio della propria attività di servizio;
- 60.1.2. i familiari del Contraente che cooperano nell'azienda, anche se non sussiste un rapporto di lavoro;
- 60.1.3. tutti gli altri collaboratori della cui opera il Contraente si avvalga, compresi i titolari e dipendenti di altre aziende agricole che partecipano ai lavori dell'azienda a titolo di scambio di mano d'opera ai sensi dell'articolo 2139 c.c.;
- 60.2. **L'Assicuratore rinuncia alla rivalsa nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 60.1.1. a 60.1.3. sul presupposto che non abbiano cagionato il danno con dolo.**

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AGRICOLA

Articolo 61

Assicurazione responsabilità civile agricola

Se esplicitamente convenuto, ai sensi dell'articolo 54 si considerano assicurati i seguenti rischi, per danni a cose vale la franchigia concordata.

- 61.1. In funzione della copertura concordata, l'assicurazione copre gli obblighi risarcitori del Contraente connessi allo svolgimento dell'attività agricola.
- 61.2. La copertura assicurativa vale per il Contraente sia in qualità di proprietario, locatore e/o affittuario dell'azienda agricola. La copertura assicurativa comprende anche gli obblighi risarcitori del Contraente derivanti da:
- 61.3. il possesso e l'utilizzo dell'intero equipaggiamento aziendale;
- 61.4. la concessione a terzi in comodato o comunque a titolo gratuito e per ragioni di cortesia di macchine e apparecchiature di lavoro;
- 61.5. la presentazione di prodotti, anche all'esterno dei terreni aziendali;
- 61.6. l'allestimento e la partecipazione a esposizioni, manifestazioni fieristiche e mercati;
- 61.7. la somministrazione di cibo e bevande **nell'ambito della licenza per l'azienda agricola assicurata;**
- 61.8. la vendita diretta di prodotti agricoli;
- 61.9. l'abbattimento di alberi in boschi propri o altrui, **tuttavia in quest'ultimo caso solo per il fabbisogno personale;**
- 61.10. l'utilizzo di prodotti fitosanitari
- 61.11. la proprietà e la conduzione di fabbricati, parti di fabbricati e locali nonché i terreni e attrezzature ad essi pertinenti, utilizzati esclusivamente per l'azienda assicurata e/o destinati esclusivamente all'uso residenziale del Contraente o in caso di persona giuridica del legale rappresentante;
La copertura assicurativa è operante anche se fondi, fabbricati o locali insistenti sui fondi appartenenti all'azienda agricola sono interamente o parzialmente locati o affittati, oppure adibiti altrimenti ad uso di terzi.
- 61.12. la proprietà e la conduzione di strutture sociali per i dipendenti;
- 61.13. il possesso e l'uso connessi all'attività agricola di armi da taglio, da punta e da fuoco da parte del Contraente o di persone da lui incaricate, **premessa l'osservanza delle disposizioni legislative e amministrative pertinenti; rimane escluso l'uso di armi a scopo venatorio.**
- 61.14. l'esecuzione di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, costruzione e ristrutturazione di fabbricati e di terreni di cui all'articolo 61.11., ivi inclusi i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 81/2008.
- 61.14.1. Tale garanzia è prestata per il Contraente anche in qualità di committente, **a condizione che il Contraente abbia designato il responsabile dei lavori e, ove richiesto dalla normativa vigente, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**
- 61.14.2. Per gli obblighi risarcitori relativi ad infortuni sul lavoro si applicano le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 61.22. R.C.O.
- 61.14.3. **La copertura opera per lavori il cui costo complessivo (inclusa IVA) non superi l'importo di EUR 400.000,-.**
- 61.15. danni cagionati nello svolgimento di eventi aziendali. In tale ambito l'assicurazione copre sia l'obbligo risarcitorio del Contraente sia quello proprio dei dipendenti derivante da danni da questi colposamente cagionati a persone o cose;
- 61.16. danni derivanti da dispositivi pubblicitari, anche se posti all'esterno del terreno aziendale;
- 61.17. danni da inquinamento causati a cose;
A tale riguardo il massimale ammonta a EUR 75.000,- nell'ambito del massimale globale.
- 61.18. danni da cedimento o scivolamento del terreno;
- 61.19. danni cagionati a tubazioni ed impianti sotterranei;
- 61.20. danni derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali (legge 266 del 23.12.2005 – finanziaria 2006);
- 61.21. danni provocati da persone non alle dipendenze del Contraente, ma della cui opera questi si avvalga.

Nell'ambito dell'attività agricola sono inoltre assicurati:

- 61.22. assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
L'assicurazione si obbliga a tenere indenne il Contraente, purché questi sia in regola al momento del sinistro con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e di mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) in qualità di civilmente responsabile:
- 61.22.1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso dell'INAIL e/o dell'INPS per tutti gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro addetti all'attività assicurata **(in breve: regresso)**
- 61.22.2. ai sensi del codice civile per danni non rientranti nei casi di cui al precedente articolo 61.22.1. subiti dai prestatori di lavoro addetti all'attività assicurata **(in breve: danno differenziale)**
- 61.22.3. inoltre, per infortuni subiti da categorie di soggetti non tutelati dalle ipotesi di legge qui sopra indicate, qualora dalla prestazione sia loro derivata morte o lesioni che superano un grado di invalidità permanente del 6% **(in breve: danni gravi).**

61.22.4. Categorie dei soggetti con indicazione delle coperture operanti:

Le singole coperture di cui agli articoli 61.22.1 – 61.22.3. operano nei limiti di quanto indicato nella seguente tabella:

Tutti i lavoratori dipendenti del Contraente, anche distaccati presso altra azienda o impegnati presso altra azienda a titolo di scambio di manodopera ex articolo 2139 c.c.	- regresso ai sensi dell'articolo 61.22.1. - danno differenziale ai sensi dell'articolo 61.22.2.
I lavoratori occasionali ex articolo 48 D.lgs 81/2015 e i lavoratori distaccati presso altra azienda;	- regresso ai sensi dell'articolo 61.22.1. - danno differenziale ai sensi dell'articolo 61.22.2.
I lavoratori parasubordinati	- regresso ai sensi dell'articolo 61.22.1. - danno differenziale ai sensi dell'articolo 61.22.2.
I titolari, i famigliari ed i prestatori di lavoro di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, che prestino la loro opera nell'azienda del Contraente a titolo di scambio di manodopera ex articolo 2139 c.c.	- regresso ai sensi dell'articolo 61.22.1. - danno differenziale ai sensi dell'articolo 61.22.2.
Il coniuge, i genitori, i figli del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine con lui conviventi e che partecipino all'attività assicurata	- regresso ai sensi dell'articolo 61.22.1.
I collaboratori famigliari ex articolo 230bis c.c. non conviventi con il Contraente	- regresso ai sensi dell'articolo 61.22.1. - danni gravi ai sensi dell'articolo 61.22.3.
Il titolare dell'azienda assicurata e i famigliari che svolgono attività presso altra azienda a titolo di scambio di manodopera ex articolo 2139 c.c.	- regresso ai sensi dell'articolo 61.22.1.
I famigliari coadiuvanti non dipendenti che svolgano attività di collaborazione nell'azienda assicurata e che siano soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL	- regresso ai sensi dell'articolo 61.22.1.
Il titolare dell'azienda assicurata, i soci di responsabilità illimitata, il legale rappresentante e l'amministratore del Contraente.	- regresso ai sensi dell'articolo 61.22.1.
I famigliari che rendono prestazioni di lavoro pro bono ex articolo 74 D.lgs 276/2003, ossia quelle svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione del lavoro	- regresso ai sensi dell'articolo 61.22.1. - danni gravi ai sensi dell'articolo 61.22.3.
I soggetti che prestano la propria opera manuale nell'attività assicurata a titolo meramente occasionale e di cortesia, senza percepire alcun compenso	- regresso ai sensi dell'articolo 61.22.1. - danni gravi ai sensi dell'articolo 61.22.3.
I lavoratori autonomi o i dipendenti di altre aziende, purché questi siano in regola al momento del sinistro con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e di mercato del lavoro, che svolgano lavori in contoterzismo o comunque lavori agricoli presso il fondo del Contraente e su incarico di questo	- regresso ai sensi dell'articolo 61.22.1. - danni gravi ai sensi dell'articolo 61.22.3.

61.22.5. **Dall'assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali.**

61.23. Danni da incendio (ricorso terzi)

L'Assicuratore garantisce l'operatività della copertura nel caso in cui al Contraente siano avanzate pretese risarcitorie per danni dovuti a un incendio o ad una esplosione.

61.24. Rischio locativo

La copertura assicurativa include altresì gli obblighi risarcitori per danni causati da incendi, esplosioni o acqua condotta a fabbricati o locali presi in locazione, in affitto o in leasing per scopi aziendali.

Non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 58.7.1.

61.25. Rischio per responsabilità civile prodotti

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni a persone e/o a cose diverse dal prodotto difettoso stesso, involontariamente cagionati da difetto dei prodotti, per i quali il Contraente rivesta in Italia la qualifica di produttore, dopo la loro fornitura e/o consegna, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa per la responsabilità civile prodotti:

61.25.1. **i danni di cui all'articolo 64 (Assicurazione responsabilità civile prodotti estesa);**

61.25.2. **le pretese relative alla garanzia obbligatoria per vizi. In particolare, si rimanda alle disposizioni di cui agli articoli 58.1.1., 58.1.3. nonché 58.6.;**

61.25.3. **le pretese basate su promesse di garanzia o su effettivi contratti di garanzia e sull'usura che rientra nella norma;**

61.25.4. **le pretese per danni causati da prodotti o lavori, il cui utilizzo o effetto in relazione al concreto impiego previsto non era stato sufficientemente testato in base alle attuali conoscenze tecniche e scientifiche. Tale test deve intendersi in ogni caso come non effettuato, se per l'utilizzo di un prodotto non si dispone della necessaria omologazione secondo le disposizioni di legge o amministrative;**

61.25.5. **pretese per danni provocati da prodotti o lavori la cui realizzazione è stata ceduta in licenza a terzi dal Contraente;**

61.25.6. **pretese per**

- **la progettazione o la produzione di autovetture, aeromobili, imbarcazioni, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie o la fornitura di aeromobili, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie;**
- **la progettazione o la produzione di parti di autoveicoli e la progettazione, produzione o fornitura di parti di aeromobili, imbarcazioni, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie, se le parti erano chiaramente destinate alla realizzazione di autovetture, aeromobili, imbarcazioni, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie oppure al montaggio in essi;**
- **attività su aeromobili o veicoli spaziali o parti di essi; quindi sia per danni ad aeromobili o veicoli spaziali, incluse le cose in essi trasportate e i passeggeri, sia anche per danni causati da aeromobili o veicoli spaziali.**

61.26. Copertura assicurativa per esportazioni non note

In deroga all'articolo 55, la copertura assicurativa è operante per i sinistri occorsi in tutti gli stati del mondo, eccetto USA, Canada e Australia, se al momento della fornitura o della consegna il Contraente o le persone che agiscono per lui non erano a conoscenza, né potevano esserlo, dell'esportazione (anche successiva a lavorazione e trasformazione) dei suoi prodotti o lavori; trova applicazione la limitazione di cui all'articolo 55.1. frase 2.

61.27. Committenza auto

61.27.1. **In deroga all'articolo 58.3. l'assicurazione opera per la responsabilità civile del Contraente nella sua qualità di committente ai sensi dell'articolo 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.**

61.27.2. **La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.**

61.27.3. **La garanzia vale anche per le lesioni fisiche subite dalle persone trasportate ed è operante, in deroga all'articolo 55, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.**

Articolo 62

Assicurazione responsabilità civile per la detenzione di animali

Se esplicitamente convenuto, ai sensi dell'articolo 54 si considerano assicurati i seguenti rischi. Per danni a cose vale la franchigia concordata.

62.1. L'assicurazione copre gli obblighi risarcitori del Contraente derivanti dalla detenzione di animali a prescindere dal loro impiego.

62.2. La copertura assicurativa è operante anche per gli obblighi risarcitori per danni ad animali indotti all'inseminazione.

62.3. La copertura assicurativa è operante anche per gli obblighi risarcitori per danni a terreni e coltivazioni di terzi provocati da animali da pascolo.

62.3.1. **A tale riguardo il limite di risarcimento è il 10% del massimale globale.**

62.4. **Ulteriori garanzie assicurabili contro sovrappremio:**

62.4.1. **Uso di animali da sella da parte di terzi:**

Obblighi risarcitori propri del relativo custode, addetto o autorizzato connessi all'uso di animali da sella da parte di persone esterne all'azienda.

62.4.2. **Custodia di animali di terzi:**

In deroga agli articoli 58.7.2. e 58.7.3. sono assicurati obblighi risarcitori a causa di danneggiamento, distruzione, perdita o smarrimento di animali di terzi custoditi nelle stalle del Contraente.

La somma assicurata concordata opera nell'ambito del massimale globale.

62.4.3. **Uso di carrozze:**

Obblighi risarcitori derivanti dall'uso di carrozze e slitte con cavalli di ogni tipo.

Articolo 63

Coperture aggiuntive

Se esplicitamente convenuto, ai sensi dell'articolo 54 si considerano assicurati i seguenti rischi, per danni a cose vale la franchigia concordata.

- 63.1. Locazione professionale:
In deroga all'articolo 58.16. sono assicurati obblighi risarcitori derivanti da locazione professionale di attrezzature e macchinari agricoli.
- 63.2. Danni a cose per allagamento:
In deroga all'articolo 58.9. l'assicurazione copre gli obblighi risarcitori per danni a cose per allagamenti provocati da acque ferme o correnti, **a condizione che detti danni siano la conseguenza di una causa accidentale verificatasi in contrasto al funzionamento regolare e continuo dell'impianto.**
- 63.2.1. **Per danni da inquinamento valgono esclusivamente le disposizioni dell'articolo 61.17.**
- 63.2.2. **A tale riguardo il limite di risarcimento è il 10% del massimale globale.**
- 63.3. Danni gradualità:
In deroga all'articolo 58.8. la copertura assicurativa include anche obblighi risarcitori per danni a cose causati da **emissioni** gradualità o dall'azione graduale di temperatura, gas, vapori, liquidi o umidità.
- 63.3.1. **Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni causati da emissioni costanti dell'esercizio assicurato. Per danni da inquinamento valgono esclusivamente le disposizioni dell'articolo 61.17.**
- 63.3.2. **A tale riguardo il limite di risarcimento è il 10% del massimale globale.**
- 63.4. Custodia di cose mobili:
In deroga agli articoli 58.7.2. e 58.7.3. la copertura assicurativa include anche obblighi risarcitori per danni a cose mobili che il Contraente o le persone che agiscono per suo conto hanno preso in consegna per lavorarle, trasformarle o ripararle, anche come obbligo accessorio o a puro titolo di favore.
- 63.4.1. **Sono esclusi dalla copertura i danni alle cose di cui sopra che occorrono nel corso, o in conseguenza, del loro utilizzo, del loro trasporto, della loro lavorazione o di un'altra attività svolta su queste o con queste.**
- 63.4.2. **Autoveicoli, aeroplani, imbarcazioni, animali e sistemi informatici sono esclusi da questa copertura.**
- 63.4.3. **A tale riguardo il limite di risarcimento è il 10% del massimale globale.**
- 63.5. Carico e scarico di veicoli di terzi:
In deroga agli articoli 58.3. e 58.7., la copertura assicurativa include anche obblighi risarcitori per danni a veicoli terrestri o imbarcazioni nel corso di operazioni di carico o scarico, o a seguito di queste, effettuate manualmente o con sollevatori o macchine per il caricamento che non fanno cadere la merce, quali per esempio argani, paranchi, carrelli elevatori o a forca, gru di ogni genere.
- 63.5.1. **A tale riguardo il limite di risarcimento è il 10% del massimale globale.**

Articolo 64

Assicurazione responsabilità civile prodotti estesa

Se esplicitamente convenuto, ai sensi dell'articolo 54 si considerano assicurati i seguenti rischi, per danni a cose vale la franchigia concordata.

Se esplicitamente convenuto e indipendentemente dalla sussistenza di un danno a cose, in deroga all'articolo 58.12. la copertura assicurativa è operante anche per il rischio per responsabilità civile del produttore, laddove si tratti di

- 64.1. danni a terzi dovuti a vizi di cose occorsi solo con l'unione, la commistione o la trasformazione di prodotti forniti dal Contraente con altri prodotti, quindi
- 64.1.1. per l'impiego vano degli altri prodotti;
- 64.1.2. per le spese sostenute per la produzione del prodotto finale, eccetto il compenso per il prodotto non conforme del Contraente;
- 64.1.3. per un ulteriore pregiudizio patrimoniale connesso alla invendibilità del prodotto finale. Qualora il prodotto finale possa essere venduto solo riducendone il prezzo, in luogo della prestazione ai sensi degli articoli 64.1.1. e 64.1.2. l'Assicuratore risarcisce il minor ricavo ottenuto.
- L'Assicuratore non risarcisce il danno secondo la proporzione che intercorre tra il compenso per il prodotto del Contraente e il prezzo di vendita che ci si aspettava per il prodotto finale in caso di fornitura conforme;**
- 64.1.4. per oneri sopportati in via supplementare per eliminare il vizio del prodotto finale, come previsto dalla legge e in modo economicamente adeguato, oppure per un'altra modalità di eliminazione del danno. **L'Assicuratore non risarcisce gli oneri sopportati secondo la proporzione che intercorre tra il compenso per il prodotto del Contraente e il prezzo di vendita del prodotto finale;**
- 64.1.5. per le spese occorse all'acquirente diretto del Contraente per la pulizia e l'allestimento di macchine e impianti.
- 64.2. danni occorsi a terzi per l'ulteriore lavorazione o trasformazione di prodotti affetti da vizi forniti dal Contraente, senza che vi sia stata unione, commistione o trasformazione con altri prodotti, quindi
- 64.2.1. per le spese sostenute per la produzione del prodotto finale, eccetto il compenso per il prodotto non conforme del Contraente;
- 64.2.2. **per un ulteriore pregiudizio patrimoniale connesso alla invendibilità del prodotto finale. Qualora il prodotto finale possa essere venduto solo riducendone il prezzo, in luogo del risarcimento ai sensi dell'articolo 64.2.1.**

L'Assicuratore risarcisce il minor ricavo ottenuto. L'Assicuratore non risarcisce il danno secondo la proporzione che intercorre tra il compenso per il prodotto del Contraente e il prezzo di vendita che ci si aspettava per il prodotto finale in caso di fornitura conforme;

64.2.3. per oneri sopportati in via supplementare per eliminare il vizio del prodotto finale, come previsto dalla legge e in modo economicamente adeguato, oppure per un'altra modalità di eliminazione del danno. **L'Assicuratore non risarcisce gli oneri sopportati secondo la proporzione che intercorre tra il compenso per il prodotto del Contraente e il prezzo di vendita del prodotto finale;**

64.2.4. per le spese occorse all'acquirente diretto del Contraente per la pulizia e l'allestimento di macchine e impianti.

64.3. oneri di terzi per smontaggio, rimozione e distacco di prodotti affetti da vizi e per montaggio, applicazione o posa in opera di prodotti sostitutivi conformi. **Ciò non comprende le spese per la fornitura supplementare dei prodotti sostitutivi, incluse le spese di trasporto.**

Qualora il vizio del prodotto possa essere eliminato in diversi modi, **la copertura assicurativa sussiste fino alla concorrenza delle spese assicurate più economiche.**

64.3.1. **Non è operante alcuna copertura assicurativa, se il Contraente stesso o le persone che agiscono per lui hanno applicato, montato o posto in opera i prodotti affetti da vizi o li hanno fatti applicare, montare o porre in opera su loro incarico o per loro conto.**

64.4. danni a terzi dovuti al fatto che con le macchine fornite (o mantenute o riparate) dal Contraente, vengono prodotte o trasformate cose affette da vizi, senza che si configuri un danno a cose, quindi

64.4.1. per l'impiego vano dei prodotti inseriti nella macchina;

64.4.2. per le spese sostenute per produzione o trasformazione;

64.4.3. per un ulteriore pregiudizio patrimoniale connesso alla invendibilità del prodotto finale. Qualora il prodotto finale possa essere venduto solo riducendone il prezzo, **in luogo del risarcimento ai sensi degli articoli 64.4.1. e 64.4.2. l'Assicuratore risarcisce il minor ricavo ottenuto;**

64.4.4. per oneri che si configurano in via supplementare per eliminare il vizio del prodotto finale, come previsto dalla legge e in modo economicamente adeguato, oppure per un'altra modalità di eliminazione del danno;

64.4.5. per le spese occorse all'acquirente diretto del Contraente per la pulizia e l'allestimento di macchine e impianti.

64.5. Disposizioni particolari per i casi di cui agli articoli 64.1.- 64.4.:

64.5.1. In deroga all'articolo 54.1., per sinistro s'intende la fornitura di un prodotto o la consegna di un lavoro affetti da vizi (in prosieguo per brevità "fornitura").

64.5.2. Validità territoriale

In deroga all'articolo 55, la copertura assicurativa è estesa a forniture effettuate in Italia, **qualora lì si configurino le fattispecie di cui agli articoli 64.1. fino a 64.4. Tuttavia, trova applicazione per analogia l'articolo 61.26.**

64.5.3. Validità temporale

In deroga all'articolo 56, la copertura assicurativa sussiste se la fornitura è effettuata nel periodo di operatività della copertura stessa e il danno è denunciato all'Assicuratore entro due anni dalla cessazione del contratto di assicurazione.

64.5.4. Sinistro in serie

In deroga all'articolo 54.2., più forniture s'intendono come un sinistro se provocano danni che hanno la medesima causa. Inoltre, costituiscono un unico sinistro più forniture che provocano danni con cause analoghe in connessione temporale, laddove tra dette cause sussiste un nesso di natura giuridica, economica o tecnica.

Trova applicazione per analogia l'articolo 56.3.

64.6. Sono escluse dalla copertura assicurativa

64.6.1. le pretese relative alla garanzia obbligatoria per vizi, se non si tratta di fattispecie esplicitamente comprese nella copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 64.1. In particolare, si rimanda alle disposizioni di cui agli articoli 58.1.1., 58.1.3. nonché 58.6.;

64.6.2. le pretese basate su promesse di garanzia o su effettivi contratti di garanzia e sull'usura che rientra nella norma;

64.6.3. pretese per danni causati da prodotti o lavori, il cui utilizzo o effetto in relazione al concreto impiego previsto non era stato sufficientemente testato in base alle attuali conoscenze tecniche e scientifiche. Tale test deve intendersi in ogni caso come non effettuato, se per l'utilizzo di un prodotto non si dispone della necessaria omologazione secondo le disposizioni di legge o amministrative;

64.6.4. le pretese per danni provocati da prodotti o lavori la cui realizzazione è stata ceduta in licenza a terzi dal Contraente;

64.6.5. le pretese per

- la progettazione o la produzione di autovetture, aeromobili, imbarcazioni, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie o la fornitura di aeromobili, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie;
- la progettazione o la produzione di parti di autoveicoli e la progettazione, produzione o fornitura di parti di aeromobili, imbarcazioni, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie, se le parti erano chiaramente destinate alla realizzazione di autovetture, aeromobili, imbarcazioni, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie oppure al montaggio in essi;
- attività su aeromobili o veicoli spaziali o parti di essi; quindi sia per danni ad aeromobili o veicoli spaziali, incluse le cose in essi trasportate e i passeggeri, sia anche per danni causati da aeromobili o veicoli spaziali.

64.6.6. In deroga all'articolo 54.3.1. non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni indiretti quali, per esempio interruzione d'esercizio o fermo della produzione.

64.7. La somma assicurata per la responsabilità civile prodotti estesa è limitata al 10% del massimale globale.

Articolo 65

Assicurazione responsabilità civile alloggio ospiti (agriturismo)

Se esplicitamente convenuto, ai sensi dell'articolo 54 si considerano assicurati i seguenti rischi. Per danni a cose vale la franchigia concordata.

- 65.1. Obblighi risarcitori del Contraente dall'alloggio di ospiti (agriturismo) nell'ambito della licenza d'esercizio ai sensi della normativa vigente in materia.
Si considerano assicurati:
- 65.2. Obblighi di risarcimento riconducibili a cose introdotte (portate) dagli ospiti, la copertura assicurativa è prestata:
- per cose non consegnate al Contraente fino a 100 volte il prezzo del pernottamento per ciascun ospite;
 - per cose consegnate al Contraente.
- Danni a biciclette e biciclette elettriche introdotte di ospiti in seguito a furto e/o sparizione sono assicurati anche se non sussiste una responsabilità specifica del Contraente (assicurazione danni a favore di terzi).
A tale riguardo il limite di risarcimento è il 10% del massimale globale.
- 65.2.1. Non trova applicazione l'articolo 58.7.2.
- 65.3. Obblighi di risarcimento per danneggiamento, perdita o sparizione di veicoli a motore e componenti di essi, rimorchi e imbarcazioni dagli ospiti.
- 65.3.1. **A tale riguardo il limite di risarcimento è il 10% del massimale globale.**
- 65.3.2. Non trova applicazione l'articolo 58.7.2.
- 65.4. Impianti sportivi e ricreativi:
La copertura assicurativa è operante nei limiti del massimale anche per gli obblighi risarcitori in capo al Contraente relativi a impianti sportivi e ricreativi di pertinenza dell'esercizio assicurato e alla loro gestione quali, a titolo esemplificativo, piscine coperte e scoperte, saune, solarium, bagni turchi, bowling, aree gioco per bambini, impianti fitness e wellness, campi sportivi e simili.
- 65.5. Attività di animazione e iniziative ricreative, culturali e sportive:
- 65.5.1. La copertura assicurativa è altresì operante nei limiti del massimale per attività di tempo libero, cultura e di attività sportive per gli ospiti (agriturismo), **che vengono organizzate e/o effettuate dal Contraente nell'ambito dell'azienda agricola.**
- 65.5.2. **Sono escluse le seguenti attività:**
- **bungee jumping, canyoning, rafting in acque vive e su neve, l'utilizzo di aeromobili quali parapendii e deltaplani, mongolfiere e simili.**
 - **L'utilizzo di carrozze e slitte trainate da cavalli è assicurato solamente se è concordata la responsabilità civile detenzione animali ai sensi dell'articolo 62 e l'estensione di garanzia "Uso di carrozze" (articolo 62.4.3.).**

Articolo 66

Lavori agricoli in contoterzismo

Se esplicitamente convenuto, ai sensi dell'articolo 54 si considerano assicurati i seguenti rischi. Per danni a cose vale la franchigia concordata.

- 66.1. La copertura assicurativa si estende a obblighi risarcitori derivanti dall'impiego delle macchine agricole o dal lavoro manuale in conseguenza di lavori agricoli per conto terzi.
Non rientra nell'attività di contoterzismo lo sgombero neve con veicoli.
La presente copertura assicurativa è operante in via sussidiaria.
- 66.2. Il calcolo del premio relativo alla copertura „contoterzismo“ si basa sul fatturato definito nell'articolo 66.4. ed è soggetto alla regolazione del premio ai sensi dell'articolo 66.3.
- 66.3. Regolazione del premio:
- 66.3.1. Se per contratto il premio deve essere determinato in base al monte salari e stipendi, al fatturato, al margine di contribuzione o ad altro dato numerico, come base di calcolo si assume inizialmente un importo corrispondente alle condizioni prevedibili.
Al termine di ciascun periodo di assicurazione il Contraente deve indicare gli importi rispondenti alle condizioni effettive e, su richiesta, documentarle; egli deve altresì comunicare se e quali aggravamenti o estensioni del rischio assicurato di natura aziendale o professionale si sono avuti; il Contraente deve adempiere a detto obbligo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicuratore.
Ricevuti i dati del Contraente, l'Assicuratore deve provvedere al calcolo definitivo del premio: l'importo eccedente o mancante del premio è esigibile 30 giorni dopo il ricevimento del calcolo stesso.
- 66.3.2. Qualora il Contraente non comunichi i dati tempestivamente o non paghi l'importo risultante dal calcolo definitivo del premio l'Assicuratore può citarlo per ottenere i dati o il pagamento dell'importo dovuto.
- 66.3.3. Diritto di visione dell'Assicuratore; conseguenze della comunicazione di dati errati
L'Assicuratore ha il diritto di verificare i dati del Contraente. A tale fine il Contraente deve consentire la visione di tutta la documentazione rilevante. Qualora il Contraente abbia comunicato dati errati, si configura la violazione di un obbligo (vedi articolo 59).
- 66.4. Definizioni
- 66.4.1. Retribuzione lorda

Per retribuzione lorda, da prendere a riferimento per il calcolo del premio, è da intendersi quella formata dalle sole voci retributive che il lavoratore percepisce in maniera ordinaria e non occasionale, esclusa ogni altra voce che derivi da obblighi e diritti previdenziali, assistenziali e sociali.

Sono quindi da intendersi incluse le voci relative a salari, stipendi, provvigioni e altri pagamenti (a prescindere dalla loro denominazione, p. es. superminimi, premi fissi, indennità di rischio e di funzione o collegate alla particolarità della prestazione lavorativa) che vengono ordinariamente corrisposte al dipendente.

Vanno invece escluse quelle occasionali, quali ad esempio pagamenti una tantum a titolo di premio, o per matrimonio, nascita di un figlio, malattia, infortunio e decesso, o collegate a eventi aziendali, ricorrenze aziendali e di servizio, liquidazioni.

Sono inoltre esclusi i contributi previdenziali; gli assegni familiari e per il nucleo familiare, così come altri assegni e indennità a qualunque titolo corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni o altri enti territoriali; i rimborsi spese di trasporto comprovate da documentazione scritta.

Sono inclusi i ratei di tredicesima, quattordicesima e di ogni altra mensilità aggiuntiva. Sono invece esclusi dal computo i ratei di tfr.

Con riferimento alle aziende a conduzione familiare – intendendo per esse aziende nelle quali lavorano a titolo gratuito esclusivamente i membri di una medesima famiglia – deve essere calcolata la somma minima.

Salvo eventuali aggiustamenti richiesti da quanto precede, si prenderà a riferimento il c.d. imponibile contributivo.

66.4.2. Fatturato

Per *fatturato annuo* s'intende la somma di tutti i compensi che un'impresa ottiene a fronte di tutte le forniture di merci e degli altri servizi resi nei Paesi per i quali è territorialmente operante la copertura assicurativa, ad eccezione dei ricavi per licenze, cessioni di un'impresa o parti di essa e cessioni di beni facenti parte delle immobilizzazioni; fatturato IVA esclusa.

66.4.3. Margine di contribuzione

Ai fini dell'assicurazione contro l'interruzione di esercizio, per margine di contribuzione s'intende la differenza tra i proventi ordinari e i costi variabili dell'esercizio assicurato.

Rientrano tra i proventi ordinari dell'esercizio assicurato:

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni,
- Variazioni delle rimanenze di prodotti propri non finiti e finiti,
- Immobilizzazioni per lavori interni,
- Altri ricavi e proventi ordinari

al netto degli sconti di pagamento e di altre riduzioni dei ricavi.

Per costi variabili (**non assicurati**) s'intendono quei costi che vengono meno o si riducono in seguito a un'interruzione d'esercizio.

Per questa variabile il criterio di valutazione è il mantenimento della disponibilità d'esercizio.

Rientrano altresì tra i costi variabili gli ammortamenti delle parti d'impianto soggette ad usura che non sono utilizzate durante l'interruzione d'esercizio.

Di norma i costi per il personale non rientrano tra i costi variabili.

Non rientrano nel calcolo del margine di contribuzione:

Ricavi e costi che non dipendono direttamente dall'esercizio assicurato (p. es. proventi finanziari, risultato straordinario, ricavi o costi estranei all'esercizio o al periodo).

Articolo 67

Sgombero neve con veicoli

In deroga all'articolo 58.3.1. si considera assicurato ai sensi dell'articolo 54 il seguente rischio, se esplicitamente convenuto. Per danni a cose vale la franchigia concordata.

- 67.1. La copertura assicurativa si estende a obblighi risarcitori dall'attività di sgombero neve con veicoli.
- 67.1.1. **Sono esclusi i danni alla pavimentazione stradale e alle parti segnaletiche e strutturali che si trovano su essa.**
- 67.1.2. **Per danni a cose la copertura assicurativa è limitata a EUR 100.000,- per sinistro e periodo assicurativo.**

Articolo 68

Copertura per il mondo intero

In deroga all'articolo 55 si considerano assicurati ai sensi dell'articolo 54 i seguenti rischi, se esplicitamente convenuti. Per danni a cose vale la franchigia concordata.

- 68.1. La copertura assicurativa è operante anche per tutti gli stati mondiali, **fatta eccezione per USA, Canada e Australia. Trova applicazione la limitazione di cui all'articolo 55.1., riga 2, nonché quella di cui all'articolo 55.3.**
- 68.2. La copertura assicurativa di cui all'articolo 68.1. si riferisce a sinistri
 - 68.2.1. causati da prodotti del Contraente, pervenuti nei luoghi predetti senza che questi ve li abbia consegnati o li abbia fatti consegnare,
 - 68.2.2. causati da prodotti che il Contraente ha consegnato in tali luoghi o abbia fatto consegnare,
 - 68.2.3. derivanti da lavori di montaggio, manutenzione (ivi inclusi ispezione e assistenza clienti), riparazione ed edili, nonché dalla detenzione e dall'utilizzo del contenuto mobile pertinente all'attività per l'esecuzione di detti lavori.
- 68.3. **Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli obblighi risarcitori del Contrante derivanti**

- 68.3.1. **dalla detenzione di fondi, fabbricati o locali;**
- 68.3.2. **dalla detenzione di alloggi di servizio e abitazioni, incluse dipendenze;**
- 68.3.3. **da dispositivi pubblicitari;**
- 68.3.4. **dal servizio antincendio aziendale;**
- 68.3.5. **dall'assistenza medica di dipendenti;**
- 68.3.6. **da strutture sociali per dipendenti, quali per esempio mense aziendali, stabilimenti balneari, case di cura, asili e gruppi sportivi aziendali;**
- 68.3.7. **diritti d'indennizzo di natura punitiva (quali p. es. punitive o exemplary damages);**
- 68.3.8. **tutte le disposizioni e gli istituti relativi al diritto del lavoro (quali p. es. employer's liability, worker's compensation);**
- 68.3.9. **diritti risultanti da danni da inquinamento (pollution).**
- 68.4. **La copertura assicurativa di cui all'articolo 68.1. non è operante nel caso in cui autorità statali, terzi o il Contraente impediscano l'accertamento e la liquidazione del sinistro, o l'adempimento di altri obblighi in capo all'Assicuratore.**
- 68.4.1. Tuttavia, anche in quel caso permane in essere l'obbligo indennitario dell'Assicuratore se, sulla scorta della documentazione prodotta dal Contraente, è possibile liquidare il danno, sia in quanto a motivazione sia in quanto ad ammontare.
- 68.5. **Per stati al di fuori del Unione Europea, Svizzera e Liechtenstein trova applicazione quanto segue:**
- 68.5.1. **Sono escluse dalla copertura assicurativa**
 - **Pretese derivanti da prodotti forniti prima dell'operatività della copertura internazionale.**
 - **Pretese che il Contraente denuncia all'Assicuratore trascorsi due anni dalla cessazione del contratto di assicurazione, laddove la fornitura sia stata effettuata nel periodo di operatività della copertura.**
- 68.5.2. **In deroga all'articolo 57.2. l'Assicuratore risarcisce i sinistri verificatisi nel corso di un periodo assicurativo fino ad un importo massimo pari al massimale di riferimento.**

Articolo 69

Proprietà di fabbricati e terreni

Se esplicitamente convenuto, ai sensi dell'articolo 54 si considerano assicurati i seguenti rischi, per danni a cose vale la franchigia concordata.

- 69.1. Sono assicurati gli obblighi risarcitori del Contraente e di tutti eventuali ulteriori proprietari di fabbricati e terreni per
- 69.1.1. la proprietà e la conduzione di terreni e fabbricati ad uso agricolo nonché fabbricati rurali ad uso abitativo e locali e le strutture con essi collegate;
 La copertura assicurativa è operante anche se i terreni e fabbricati ad uso agricolo nonché fabbricati rurali ad uso abitativo e locali e le strutture con essi collegate sono interamente o parzialmente locati o affittati, oppure adibiti altrimenti ad uso di terzi.
- 69.1.2. l'esecuzione di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, costruzione e ristrutturazione di fabbricati e di terreni di cui all'articolo 69.1.1., ivi inclusi i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 81/2008.
 Tale garanzia è prestata per il Contraente anche in qualità di committente, **a condizione che il Contraente abbia designato il responsabile dei lavori, e, ove richiesto dal D.Lgs n. 81/2008, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**
Per gli obblighi risarcitori relativi ad infortuni sul lavoro si applicano le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 61.22. R.C.O.
La copertura opera per lavori il cui costo complessivo (inclusa IVA) non superi l'importo di EUR 400.000,-.
- 69.1.3. danni derivanti da dispositivi pubblicitari, anche se posti all'esterno del terreno aziendale.
- 69.1.4. danni da inquinamento causati a cose **fino ad un importo massimo di EUR 75.000,- nell'ambito del massimale globale**
- 69.1.5. danni da cedimento o scivolamento del terreno.
- 69.1.6. danni da incendio (ricorso terzi)
 L'Assicuratore garantisce l'operatività della copertura nel caso in cui al Contraente siano avanzate pretese risarcitorie per danni dovuti a un incendio o ad una esplosione.
- 69.2. **In deroga all'articolo 55 la garanzia assicurativa è valida sul territorio della Repubblica Italiana.**

Sezione VI: ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA

(Se esplicitamente convenuto)

Articolo 70 Sinistro e copertura assicurativa

- 70.1. Sinistro
Per sinistro s'intende un evento dannoso che deriva dalla sfera di rischio privata e che comporta o potrebbe comportare obblighi risarcitori in capo al Contraente.
- 70.2. Sinistro in serie
Più eventi dannosi dovuti alla medesima causa sono considerati un unico sinistro. Inoltre, s'intendono come un unico sinistro eventi dannosi dovuti a cause analoghe in connessione temporale, se tra dette cause vi è un nesso giuridico, economico o tecnico.
- 70.3. Copertura assicurativa
Nel caso di sinistro l'Assicuratore si assume, nei limiti e nelle modalità previste dalle specifiche garanzie
- 70.3.1. l'adempimento di quanto il Contraente sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ("obblighi risarcitori") per danni cagionati a terzi
- per morte o lesioni fisiche ("danni a persone")
- per danneggiamenti a cose ("danni a cose").
Si intendono compresi anche i danni indiretti (ad. es. da interruzione o sospensione di attività, da mancato guadagno) conseguenti a danni a persone o a cose risarcibili a termini di polizza.
- 70.3.2. le spese per l'accertamento e la difesa da obblighi risarcitori pretesi da terzi con riferimento all'articolo 1917 c.c.

Articolo 71 Rischi e danni assicurati

- 71.1. La garanzia assicurativa si estende agli **obblighi di risarcimento del Contraente in qualità di persona privata derivanti dai pericoli della vita quotidiana**, ad eccezione del pericolo derivante da un'attività commerciale, professionale o aziendale o comunque retribuita.
La garanzia comprende anche gli obblighi di risarcimento del Contraente:
- 71.2. quale detentore e/o conduttore di fabbricati abitativi, parti di fabbricati abitativi e locali ad uso privato nonché i terreni e attrezzature ad essi pertinenti, a condizione che essi vengono utilizzati come dimora principale o secondaria.
In deroga all'articolo 73 la garanzia assicurativa è valida sul territorio della Repubblica Italiana.
- 71.3. quale datore di lavoro di personale domestico – assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):
L'assicurazione si obbliga a tenere indenne il Contraente, purché questi sia in regola al momento del sinistro con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e di mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) in qualità di civilmente responsabile:
- 71.3.1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di **regresso** dell'INAIL e/o dell'INPS per tutti gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro addetti all'attività assicurata (**in breve: regresso**)
- 71.3.2. ai sensi del codice civile per danni non rientranti nei casi di cui al precedente articolo 71.3.1. subiti dai prestatori di lavoro addetti all'attività assicurata (**in breve: danno differenziale**)
- 71.3.3. inoltre, per infortuni subiti da categorie di soggetti non tutelati dalle ipotesi di legge qui sopra indicate, qualora dalla prestazione sia loro derivata morte o lesioni che superano un grado di invalidità permanente del 6% (**in breve: danni gravi**).
- 71.3.4. Categorie dei soggetti con indicazione delle coperture operanti:
Le singole coperture di cui agli articoli 71.3.1.-71.3.3. operano nei limiti di quanto indicato nella seguente tabella:

Tutti i lavoratori dipendenti del Contraente	Regresso ai sensi dell'articolo 71.3.1. Danni differenziali ai sensi dell'articolo 71.3.2.
I lavoratori occasionali ex articolo 48 D.lgs 81/2015	Regresso ai sensi dell'articolo 71.3.1. Danni differenziali ai sensi dell'articolo 71.3.2.
I lavoratori parasubordinati	Regresso ai sensi dell'articolo 71.3.1. Danni differenziali ai sensi dell'articolo 71.3.2.
I soggetti che prestano la propria opera manuale a titolo	Regresso ai sensi dell'articolo 71.3.1.

meramente occasionale e di cortesia, senza percepire alcun compenso	Danni gravi ai sensi dell'articolo 71.3.3.
---	--

71.3.5. Dalla presente assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali.

71.4. derivanti da danni provocati da incendio, esplosione e acqua condotta ai fabbricati o locali presi in affitto, in locazione o in leasing dal Contraente o da una persona assicurata per scopi abitativi o di vacanza; **limite massimo d'indennizzo pari al 10% del massimale globale.**

Non trovano applicazione gli articoli 76.6.1. e 76.6.2.

71.5. derivanti da danni provocati da incendio e esplosione al contenuto di fabbricati o locali presi in affitto o in locazione per scopi abitativi o di vacanza, a condizione che la conduzione non superi i 90 giorni consecutivi; **limite massimo d'indennizzo pari al 10% del massimale globale; franchigia di EUR 100,- per sinistro;**

Non trovano applicazione gli articoli 76.6.1. e 76.6.2.

71.6. derivanti da **danni a beni di terzi, presi in custodia fino ad un massimo di EUR 5.000,- per sinistro; franchigia di EUR 100,- per sinistro;**

Non trova applicazione l'articolo 76.6.2.

71.7. derivanti da danneggiamento di beni di terzi, in seguito al loro utilizzo o altra attività **fino ad un massimo di EUR 5.000,- per sinistro, franchigia di EUR 100,- per sinistro. Rimangono esclusi gli obblighi di risarcimento per danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, aerei e natanti;**

Non trovano applicazione gli articoli 76.6.2. e 76.6.3.

71.8. per danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di biciclette e di sedie a rotelle (anche a motore elettrico);

71.9. per danni derivanti dall'esercizio di attività sportiva non professionale;

71.10. per danni derivanti dal possesso autorizzato e uso di armi da punta, da taglio e da fuoco per difesa personale o in qualità di attrezzatura sportiva, regolarmente denunciate alle autorità; **l'uso di armi per l'esercizio della caccia è escluso in ogni caso;**

71.11. per danni derivanti da proprietà, uso e possesso di animali domestici e animali da sella di ogni tipo; **la franchigia ammonta a EUR 100,- per sinistro;**

La copertura assicurativa si estende altresì agli obblighi di risarcimento del rispettivo custode, assistente o responsabile autorizzato.

71.12. per danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di natanti a vela **non superiori a 6,5 metri di lunghezza, barche a motore elettrico e di altri natanti non a motore** nonché di modelli di barca. Si considerano altresì assicurate le persone coinvolte nell'uso del natante o da esso trasportate con il consenso del detentore;

Non trova applicazione l'articolo 76.4.2.

71.13. danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di modelli di aerei **non a motore fino ad un peso massimo di 5 kg;**

Non trova applicazione l'articolo 76.4.2.

71.14. per danni a cose in seguito a danni **da inquinamento** nell'ambito della sfera di rischio privata **fino ad un importo massimo di EUR 75.000,- nell'ambito del massimale globale.**

71.15. in seguito alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente **da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi degli articoli 2048 e 2049 c.c.**

71.16. derivante dalla responsabilità civile verso terzi a seguito di incendio (ricorso terzi)

L'Assicuratore garantisce l'operatività della copertura nel caso in cui al Contraente siano avanzate pretese risarcitorie per danni dovuti a un incendio o ad una esplosione.

71.17. per danni causati dai propri figli minori non conviventi con il Contraente;

71.18. per danni causati da minori affidati temporaneamente al Contraente;

71.19. per danni a minori affidati temporaneamente al Contraente;

71.20. per danni derivanti dall'attività di volontariato (copertura sussidiaria);

71.21. La copertura assicurativa si estende anche

71.21.1. agli obblighi di risarcimento degli addetti ai servizi domestici nell'esercizio delle proprie mansioni per conto del Contraente;

71.21.2. agli obblighi di risarcimento di persone non conviventi con il Contraente a cui sono affidati i figli minori del Contraente. La garanzia opera per danni causati da detti minori a terzi e non al sorvegliante stesso. (Copertura sussidiaria).

71.21.3. ad azioni di rivalsa dall'assicurazione RC-Auto per guida illecita dei figli minori del Contraente.

Non trova applicazione l'articolo 76.4.1.

71.21.4. ad obblighi di risarcimento derivanti al Contraente nella sua qualità di trasportato a bordo di autoveicoli nel salire o scendere dagli autoveicoli stessi. L'assicurazione è estesa anche alle azioni di rivalsa dall'assicurazione RC-Auto in conseguenza di fatti accidentali provocati dal Contraente nella sua qualità di trasportati su detti veicoli.

Non trova applicazione l'articolo 76.4.1.

Se esplicitamente convenuto si considerano assicurate le seguenti garanzie:

71.22. Estensione del rischio locativo

Obblighi di risarcimento del Contraente derivanti dal danneggiamento di locali ed del relativo contenuto presi in affitto o in locazione, **a scopi abitativi e vacanze a condizione che la conduzione non superi i 90 giorni consecutivi; limite massimo d'indennizzo pari al 10% del massimale globale; franchigia di EUR 100,- per sinistro.**

Non trovano applicazione gli articoli 76.6.1. e 76.6.2.

71.23. Modelli di aerei a motore

Obblighi di risarcimento del Contraente derivanti dalla detenzione e dall'uso di modelli di aerei a motore fino ad un peso massimo di 5 kg.

Non trova applicazione l'articolo 76.4.2.

Articolo 72

Persone assicurate

72.1. L'assicurazione si estende altresì agli obblighi di risarcimento di tutte le persone iscritte nello stesso certificato di stato di famiglia del Contraente.

72.2. Le disposizioni contrattuali relative al Contraente si applicano anche alle persone assicurate.

Articolo 73

Validità territoriale

73.1. L'assicurazione è valida in tutto il mondo (**Fatta eccezione per la disposizione di cui all' articolo 71.2).**

Articolo 74

Validità temporale

74.1. L'assicurazione è operante per sinistri occorsi nel periodo di validità della copertura assicurativa (**con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4).**

74.2. **I sinistri occorsi nel periodo di validità della copertura assicurativa la cui causa, tuttavia, precede la stipulazione del contratto, sono assicurati solo se il Contraente o l'Assicurato non era a conoscenza della causa che ha cagionato il sinistro fino alla stipulazione del contratto predetto.**

74.3. **Nel caso di danno alle persone, se sussistono dubbi circa il verificarsi di un evento assicurato, questo s'intende occorso con il primo accertamento medico verificabile di danno alla salute.**

Articolo 75

Massimali e risarcimenti

75.1. **Salvo quanto previsto dall'articolo 75.3.3, il massimale rappresenta la massima esposizione dell'Assicuratore per un sinistro ai sensi dell'articolo 70.1., anche nel caso in cui la copertura assicurativa operi per più persone tenute a risarcire il danno.**

Qualora sia stato concordato un massimale globale, questo vale congiuntamente per danni alle persone e danni a cose.

75.2. **Nel caso di più sinistri verificatisi nel corso di un periodo assicurativo, la copertura è offerta fino ad un importo massimo costituito da un multiplo del massimale di riferimento, come di seguito indicato:**

75.2.1. **Qualora sia stato convenuto un massimale da EUR 1.500.000,- fino ad EUR 3.000.000,- massimo il triplo del massimale di riferimento.**

75.2.2. **Qualora sia stato convenuto un massimale da EUR 4.000.000,- fino ad EUR 5.000.000,- massimo il doppio del massimale di riferimento.**

75.2.3. **Qualora sia stato convenuto un massimale superiore ad EUR 5.000.000,- massimo il massimale di riferimento.**

75.3. Spese

75.3.1. L'assicurazione copre, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1917 c.c., le spese giudiziali e stragiudiziali, richieste dalle circostanze, di accertamento e difesa da un obbligo risarcitorio preteso da un terzo, anche nel caso in cui la pretesa si riveli ingiustificata.

75.3.2. Inoltre, l'assicurazione copre le spese della difesa condotta su indicazione dell'Assicuratore in un procedimento di carattere penale o disciplinare da cui può derivare un obbligo risarcitorio.

75.3.3. Ai sensi dell'articolo 1917 c.c. le spese di cui agli articoli 75.3.1 e 75.3.2 sono coperte anche oltre il massimale, per un importo pari ad un quarto del massimale. Tuttavia, nel caso in cui il risarcimento dovuto al terzo superi il massimale, le spese vengono ripartite tra Contraente ed Assicuratore in proporzione del relativo interesse.

75.3.4. **Qualora l'Assicuratore veda fallire la propria richiesta di ottemperare a un obbligo risarcitorio tramite riconoscimento, soddisfazione o transazione a causa dell'opposizione del Contraente e dichiarì a mezzo raccomandata di tenere a disposizione la sua quota contrattualmente dovuta a titolo di indennizzo e spese per la soddisfazione del danneggiato, l'Assicuratore non deve rispondere delle maggiori spese occorrenti dalla dichiarazione predetta in relazione alla questione principale, agli interessi e alle spese.**

Articolo 76

Esclusioni

Non sono assicurati:

- 76.1. le pretese che, in base ad un contratto o ad un accordo particolare superano l'entità dell'obbligo di risarcimento stabilito per legge.
- 76.2. l'adempimento di contratti e la prestazione d'indennizzo che sostituisce l'adempimento.
- 76.3. obblighi di risarcimento derivanti da danni legati direttamente o indirettamente alle conseguenze dell'energia atomica.
- 76.4. obblighi di risarcimento derivanti da danni causati dal Contraente o dalle persone assicurate
- 76.4.1. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
- 76.4.2. dalla detenzione e circolazione di natanti, aeromobili e apparecchi aerei;
- 76.4.3. da veicoli speciali a motore quali motoslitte, veicoli battipista, moto d'acqua e simili.
- 76.5. **Danni causati**
- 76.5.1. al Contraente stesso;
- 76.5.2. alle persone assicurate.
- 76.6. **Obblighi di risarcimento per danni a**
- 76.6.1. cose che il Contraente o le persone assicurate hanno preso in comodato, in locazione, in leasing o in affitto;
- 76.6.2. cose che il Contraente o le persone assicurate hanno preso in custodia, laddove ciò deve intendersi anche come obbligo accessorio (per esempio consegna di una cosa per riparazione e/o servizio assistenza);
- 76.6.3. cose mobili cagionati da o in seguito al loro utilizzo, trasporto, lavorazione o altra attività presso o con i rispettivi beni;
- 76.6.4. parti di cose immobili che sono oggetto diretto di lavorazione, di uso o di altra attività.
- 76.7. **Obblighi di risarcimento per danni a beni cagionati da emissioni graduali o azione graduale di temperatura, gas, vapori, liquidi, umidità o precipitazioni non atmosferiche (quali fumo, fuliggine, polvere ecc.).**

Articolo 77

Obblighi

- 77.1. **Obbligo di salvataggio**
Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All'uopo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1914 c.c.
- 77.2. **Obbligo di denuncia del sinistro**
- 77.2.1. Secondo le disposizioni dell'articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza.
Sinistri riconducibili allo smarrimento di cose devono essere denunciati senza indugio all'autorità competente in materia di sicurezza.
- 77.2.2. Nella denuncia di sinistro in particolare devono essere indicati:
 - la descrizione del sinistro;
 - la richiesta di danni intimata dal danneggiato o da un suo legale;
 - l'eventuale notifica di atti giudiziari;
 - ogni altra informazione o documentazione relativa al sinistro o comunque utile alla sua gestione.
- 77.3. **Obbligo di consentire l'accertamento del danno**
- 77.3.1. Il Contraente deve collaborare attivamente e diligentemente con l'Assicuratore nel corso dell'accertamento e della liquidazione del danno o del rigetto dello stesso.
- 77.3.2. Il Contraente deve rilasciare procura all'avvocato nominato dall'Assicuratore (difensore, consulente), dargli tutte le informazioni che gli sono necessarie e affidargli la conduzione del processo.
L'Assicuratore non rimborsa le spese sostenute dal Contraente per i legali o periti che non siano da essa designati.
- 77.3.3. Qualora il Contraente non possa ricevere tempestivamente le istruzioni dell'Assicuratore, deve provvedere autonomamente entro il termine prescritto a tutte le azioni processuali necessarie (di diritto civile, penale e amministrativo).
- 77.3.4. Senza il previo consenso dell'Assicuratore il Contraente non può riconoscere o comporre, in tutto o in parte, obblighi risarcitori.
- 77.4. **Esonero dall'obbligo di prestazione ai sensi dell'articolo 1915 c.c.**
- 77.4.1. Il Contraente che dolosamente non adempia l'obbligo dell'avviso o del salvataggio o l'accertamento del danno perde il diritto all'indennità.
- 77.4.2. Se il Contraente omette colposamente di adempiere tali obblighi l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

SEZIONE VII: ASSICURAZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE

(se esplicitamente convenuto)

Articolo 78

Cose assicurate

- 78.1. La copertura assicurativa è operante per le merci assicurate **a condizione che siano stoccate nei congelatori e nelle celle frigorifere che si trovano nel luogo assicurato indicato in polizza.**

Articolo 79

Rischi e danni assicurati

- 79.1. **La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata con uno scoperto pari al 10% del danno, con una franchigia minima di EUR 200,- in ogni sinistro.**
- 79.2. L'Assicuratore garantisce la copertura assicurativa per danni materiali dovuti a deterioramento o perdita della cosa assicurata in conseguenza dei sinistri di seguito elencati:
- 79.2.1. guasti meccanici o elettrici degli impianti frigoriferi dovuti, a titolo esemplificativo, a difetti di materiale o di fabbricazione, cortocircuiti, difetti d'isolamento, sovratensioni o anche a imperizia, negligenza o malafede di terzi;
- 79.2.2. incendio, fulmine, esplosione;
- 79.2.3. furto con scasso e rapina;
- 79.2.4. danni provocati dall'acqua, **eccetto quelli dovuti ad allagamento, alluvione e inondazioni;**
- 79.2.5. tempesta, grandine, sovraccarico di neve, frane in roccia, caduta massi/caduta sassi;
- 79.2.6. fuoriuscita di soluzione idrosalina, ammoniaca o altri fluidi refrigeranti;
- 79.2.7. interruzione dell'alimentazione dovuta a guasti della rete pubblica di fornitura dell'energia elettrica;
- 79.2.8. interruzione dell'approvvigionamento idrico dovuta a guasti della rete idrica pubblica.

Articolo 80

Esclusioni

- 80.1. **A prescindere dalla causa che li ha originati, la copertura assicurativa non è operante per danni occorsi:**
- 80.1.1. **in caso di disordini interni, sciopero, azioni di persone in sciopero o in serrata che s'introducono all'interno del terreno aziendale o vi rimangono illecitamente, violazioni della neutralità, eventi bellici di ogni natura, occupazione o invasione militare, disposizioni dei pubblici poteri, sottrazione o sequestro da parte di qualsivoglia forza o autorità,**
- 80.1.2. **in caso di terremoti e di eventi ascrivibili ad un effetto dannoso dell'energia nucleare, salvo il caso in cui il Contraente dimostri che tra il danno e detti eventi non sussiste un nesso diretto né indiretto;**
- 80.1.3. **per errori e vizi presenti alla stipula dell'assicurazione che erano – o avrebbero dovuto essere – noti al Contraente, o alle persone responsabili della gestione aziendale con mansioni direttive;**
- 80.1.4. **come conseguenza, laddove sia comprovabile la sussistenza di un nesso diretto, della normale usura degli impianti di refrigerazione e in seguito a segni d'invecchiamento, corrosione, ruggine o altri depositi;**
- 80.1.5. **per calo o variazione delle merci dovuta a fattori naturali;**
- 80.1.6. **per trattamento preliminare o confezionamento della merce inappropriato o affetto da vizi e per condizioni della merce non perfette al momento dello stoccaggio, per congelamento inappropriato, per stoccaggio inadeguato;**
- 80.1.7. **per messa in servizio precoce dell'impianto di refrigerazione successivamente a un danno, prima che sia concluso il ripristino definitivo dello stesso e prima che sia garantito un regolare esercizio.**

Articolo 81

Luogo assicurato

- 81.1. L'assicurazione è operante per merci negli impianti di refrigerazione che si trovano nel luogo assicurato indicato in polizza. **Qualora le merci assicurate siano allontanate dal luogo indicato in polizza la copertura assicurativa decade, salvo il caso in cui l'Assicuratore garantisca la prestazione anche al di fuori del luogo assicurato in forza di pattuizioni particolari.**

Articolo 82

Valore assicurato

- 82.1. Il valore assicurato corrisponde al valore di tutte le merci stoccate.

Articolo 83

Obblighi del Contraente prima del sinistro

- 83.1. Il Contraente deve provvedere, sia direttamente sia anche tramite la sua gestione aziendale, affinché gli impianti di refrigerazione utilizzati per lo stoccaggio di merci assicurate siano in condizioni tecnicamente perfette e funzionanti, che gli stessi siano oggetto di accurata manutenzione e non siano sollecitati costantemente o intenzionalmente più di quanto sia tecnicamente ammesso.
- 83.2. Il Contraente deve consentire a un incaricato dell'Assicuratore che abbia specifico mandato di effettuare in qualsiasi momento un'ispezione completa dei suoi macchinari.
- 83.3. Il mancato o inesatto adempimento di tali obblighi in capo al Contraente comporta la perdita del diritto alla prestazione dell'Assicuratore.

Articolo 84

Obblighi del Contraente in caso di sinistro

- 84.1. **Obbligo di salvataggio**
Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All'uopo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1914 c.c.
- 84.2. **Obbligo di denuncia del sinistro**
Secondo le disposizioni dell'articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza.
In caso di sparizione delle cose assicurate ogni sinistro deve essere denunciato senza indugio all'autorità competente in materia di sicurezza. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose sottratte.
- 84.3. **Obbligo di consentire l'accertamento del danno**
- 84.3.1. Per quanto possibile, si deve consentire all'Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l'ammontare del danno, nonché l'entità della sua prestazione indennitaria.
- 84.3.2. Si deve collaborare attivamente all'accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell'Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
- 84.3.3. Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell'interesse pubblico.
- 84.4. **Esonero dall'obbligo di prestazione ai sensi dell'articolo 1915 c.c.**
- 84.4.1. Il Contraente che dolosamente non adempia l'obbligo dell'avviso o del salvataggio o l'accertamento del danno perde il diritto all'indennità.
- 84.4.2. Se il Contraente omette colposamente di adempiere tale obblighi l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 85

Deroga alla proporzionale

- 85.1. Nel caso in cui la somma assicurata secondo polizza sia inferiore al valore assicurato della cosa al tempo del sinistro (cd. sottoassicurazione), si conviene di derogare alla regola proporzionale di cui dall'articolo 1907 c.c. come segue:
- 85.1.1. Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa non supera il 20%, l'Assicuratore indennizza l'intero danno patito fino alla concorrenza della somma assicurata.
- 85.1.2. Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa supera il 20%, l'Assicuratore indennizza il danno in proporzione del rapporto tra somma assicurata maggiorata del 20% e valore della cosa assicurata, fino alla concorrenza della somma assicurata.

Articolo 86

Prestazione risarcitoria

- 86.1. Salve le disposizioni dell'articolo 85, l'ammontare della prestazione risarcitoria viene individuato in funzione del valore assicurato all'atto del sinistro (valore di rimpiazzo), nell'ipotesi di cose danneggiate della differenza tra detto valore e il valore dei resti, da individuarsi sulla scorta di quanto recuperabile con gli stessi.
- 86.2. Determinano il valore di rimpiazzo:
- 86.2.1. nel caso di merci oggetto dell'impresa commerciale, di materie prime procurate dal Contraente per produrre merci e di prodotti naturali, i costi di rimpiazzo all'atto del sinistro, **detratte le spese eventualmente risparmiate**;
- 86.2.2. nel caso di merci prodotte dal Contraente (prodotti in lavorazione o finiti), i costi di riproduzione, **detratte le spese eventualmente risparmiate**.
- 86.2.3. Come riferimento si assumono i prezzi (di mercato se disponibili) all'atto del sinistro e i costi di riproduzione all'atto del sinistro.
- Nell'ipotesi in cui il prezzo d'acquisto, detratte le spese risparmiate, sia inferiore ai valori di rimpiazzo di cui agli articoli 86.2.1. e 86.2.2., questo valore è determinato dal prezzo d'acquisto inferiore.**

Qualora prima dello sdoganamento vengano danneggiate merci soggette a dazio, ma stoccate fino a quel momento in franchigia doganale, rendendo così esigibili diritti doganali e altre imposte sui trasferimenti, anche queste somme devono essere considerate per definire il valore di rimpiazzo.

- 86.3. La prestazione risarcitoria viene resa:
- 86.3.1. in caso di totale deterioramento, perdita o di totale deprezzamento delle merci assicurate liquidando il valore di rimpiazzo individuato ai sensi dell'articolo 86.2.;
- 86.3.2. in caso di deterioramento o perdita di una parte, ovvero di non totale deprezzamento delle merci assicurate risarcendo il danno parziale accertato.
- 86.4. Qualora una merce in refrigerazione interessata da un danno risarcibile a termini di polizza subisca un'ulteriore riduzione di valore a seguito di un trattamento inadeguato ovvero per cause naturali, **detta riduzione ulteriore non è oggetto della prestazione risarcitoria.**
- 86.5. **Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l'eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della sottrazione delle altre.**

Articolo 87

Rimborso delle spese

- 87.1. Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, **salvo che si tratti di interventi operati sconsideratamente.**
- Nel caso di sottoassicurazione, le spese sono coperte in proporzione del valore assicurato rispetto al valore che la cosa aveva al momento del sinistro.**

ALLEGATO:

Riassunto garanzie AgricolturaSicura 1821

SEZIONE I: Assicurazione incendio e garanzie supplementari

Le garanzie elencate qui di seguito valgono solamente se sono stati concordati i relativi rami con le rispettive somme assicurate e forme di copertura per il rischio richiamato in polizza.

I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti espressi in percentuale valgono per ogni singolo sinistro.

Per le posizioni a primo rischio assoluto vale l'indennizzo massimo concordato, per ogni singolo sinistro e per il periodo assicurativo. Si rinvia inoltre all'articolo 26.

Articolo	Garanzia	Operatività	Franchigia per sinistro	Indennizzo massimo
24.1.1.	Incendio	Sempre operante nell'assicurazione incendio	-	Somma assicurata concordata
24.1.2.	Fulmine	Sempre operante nell'assicurazione incendio	-	Somma assicurata concordata
24.1.3.	Esplosione	Sempre operante nell'assicurazione incendio	-	Somma assicurata concordata
24.1.4.	Caduta e urto di aereomobili	Sempre operante nell'assicurazione incendio	-	Somma assicurata concordata
24.1.5.	Implosione	Sempre operante nell'assicurazione incendio	-	Somma assicurata concordata
24.1.6.	Caduta di ascensori e montacarichi	Sempre operante nell'assicurazione incendio	-	Somma assicurata concordata
24.1.7.	Fenomeni elettrici ed elettronici	Sempre operante nell'assicurazione incendio Estensione con sovrappremio nell'assicurazione incendio	EUR 150,-	EUR 10.000,- a primo rischio assoluto Dietro sovrappremio possono essere scelte le seguenti somme di indennizzo massimo a primo rischio assoluto: EUR 15.000,- EUR 20.000,- EUR 25.000,- EUR 30.000,-
24.1.8.	Eventi sociopolitici	Sempre operante nell'assicurazione incendio	EUR 150,-	Somma assicurata concordata
24.1.9.	Incendio del camino e danni a impianti di essiccazione e riscaldamento	Sempre operante nell'assicurazione incendio	-	Somma assicurata concordata
24.1.10.	Onda sonora	Sempre operante nell'assicurazione incendio	-	Somma assicurata concordata
24.1.11.	Fuoriuscita di fumo, gas e vapori da un impianto di riscaldamento	Sempre operante nell'assicurazione incendio	-	Somma assicurata concordata
24.1.12.	Veicoli stradali ignoti	Sempre operante nell'assicurazione incendio	EUR 150,-	Indennizzo massimo EUR 10.000,-
24.1.13.	Scoppio	Sempre operante	-	Somma assicurata concordata

		nell'assicurazione incendio		
24.1.14.	Morte di animali a causa di caduta e fulmine (se sono assicurati gli animali)	Sempre operante nell'assicurazione incendio	EUR 150,-	Somma assicurata concordata
24.1.15.	Danni consequenziali	Sempre operante nell'assicurazione incendio	-	Somma assicurata concordata
24.1.16.	Danni a colture boschive	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione incendio	-	EUR 10.000,- a primo rischio assoluto
24.1.17.	Danni a colture di frutta, viti e verdura	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione incendio	-	EUR 10.000,- a primo rischio assoluto
24.1.18.	Danni a impianti esterni	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione incendio	-	Somma a primo rischio assoluto concordata
24.1.19.	Danni da fermentazione subiti dal fieno	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione incendio	-	Somma a primo rischio assoluto concordata
24.1.20.	Danni ad animali derivanti da asfissia	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione incendio	-	Somma a primo rischio assoluto concordata
24.1.21.	Danni indiretti (indennità supplementare)	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione incendio	-	10% dell'indennizzo del danno materiale, limite massimo a scelta: EUR 10.000,- EUR 20.000,- oppure EUR 30.000,-
24.1.22.	Ricorso terzi	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione incendio	-	Indennizzo massimo concordato
24.2.1.	Fuoriuscita di acqua condotta	Sempre operante nell'assicurazione acqua condotta	EUR 150,-	Somma assicurata concordata
24.2.2.	Tubature all'interno del fabbricato (Spese di ricerca e ripristino per danni da gelo e rottura alle tubature – esclusa corrosione)	Sempre operante nell'assicurazione acqua condotta Estensione con sovrappremio nell'assicurazione acqua condotta	EUR 150,-	EUR 3.000,- a primo rischio assoluto Dietro sovrappremio possono essere scelte le seguenti somme di indennizzo massimo a primo rischio assoluto: EUR 5.000,- EUR 10.000,- EUR 15.000,-
24.2.3.	Danni da fuoriuscita di acqua da acquari, letti ad acqua e colonne d'acqua	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione acqua condotta	EUR 150,-	EUR 3.000,- a primo rischio assoluto
24.2.5.	Tubature all'esterno del fabbricato sul fondo assicurato (Spese di ricerca e ripristino per danni da gelo e rottura alle tubature – esclusa corrosione)	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione acqua condotta	EUR 150,-	possono essere scelte le seguenti somme di indennizzo massimo a primo rischio assoluto: EUR 3.000,- EUR 5.000,- EUR 10.000,- EUR 15.000,-
24.2.6.	Copertura estesa acqua condotta: - Spese di ricerca e ripristino in caso di	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione acqua	EUR 150,-	EUR 3.000,- a primo rischio assoluto

	corrosione, degrado d'uso o usura alle tubature all'interno del fabbricato - Rimozione di danni a guarnizioni di tubature all'interno del fabbricato - Sostituzione della rubinetteria e di dispositivi acquiferi collegati, in seguito alla riparazione o al ripristino di un tubo rotto – all'interno del fabbricato - Danni da rottura o gelo alla rubinetteria e dispositivi acquiferi collegati all'interno del fabbricato	condotta		
24.2.7.	Rimozione di ostruzioni a tubi di scarico all'interno del fabbricato	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione acqua condotta	EUR 150,-	EUR 3.000,- a primo rischio assoluto
24.2.8.	Fuoriuscita di acqua da piscine	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione acqua condotta	EUR 150,-	Somma assicurata concordata
24.3.1.	Tempesta	Sempre operante nell'assicurazione eventi atmosferici	EUR 150,-	Somma assicurata concordata
24.3.2.	Grandine	Sempre operante nell'assicurazione eventi atmosferici	EUR 150,-	Somma assicurata concordata
24.3.3.	Sovraccarico di neve	Sempre operante nell'assicurazione eventi atmosferici	EUR 150,-	Somma assicurata concordata
24.3.4.	Caduta massi/caduta sassi	Sempre operante nell'assicurazione eventi atmosferici	EUR 150,-	Somma assicurata concordata
24.3.5.	Frane in roccia	Sempre operante nell'assicurazione eventi atmosferici	EUR 150,-	Somma assicurata concordata
24.3.6.	Danni a impianti esterni	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione eventi atmosferici	EUR 150,-	Somma a primo rischio assoluto concordata
24.3.7.	Danni a causa di acqua piovana/disgelo a seguito di ostruzioni di grondaie o pluviali	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione eventi atmosferici	EUR 150,-	EUR 5.000,- a primo rischio assoluto
24.3.8.	Danni a tende da sole installate in modo fisso	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione eventi atmosferici	EUR 150,-	Somma a primo rischio assoluto concordata
24.4.1.	A scelta: Rottura vetri cristalli a causa di tempesta, grandine, sovraccarico di neve, caduta massi/caduta sassi, frane in roccia (copertura base) oppure Rottura vetri e cristalli indipendentemente dalla causa (copertura top)	Sempre operante nell'assicurazione vetri e cristalli	-	A scelta EUR 2.500,- oppure EUR 5.000,- per singolo elemento di vetro assicurato
24.4.2.				
24.4.3.	Vetrate di piombo, ottone e artistiche	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione vetri e cristalli	-	Somma a primo rischio assoluto concordata
24.4.4.	Insegne aziendali ed etichette modulari	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione vetri e cristalli	-	Somma a primo rischio assoluto concordata
24.4.5.	Vetrate di impianti solari e fotovoltaici fissati al fabbricato assicurato	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione vetri e cristalli	-	Somma a primo rischio assoluto concordata

24.4.6.	Vetrate di piani di cottura	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione vetri e cristalli	-	A scelta EUR 2.500,- oppure EUR 5.000,- per singolo elemento di vetro assicurato
24.5.1.	Valanghe e onde d'urto da valanghe	Sempre operante nell'assicurazione eventi naturali straordinari	EUR 500,-	A scelta EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,-
24.5.2.	Colate detritiche	Sempre operante nell'assicurazione eventi naturali straordinari	EUR 500,-	A scelta EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,-
24.5.3.	Allagamento, alluvione e inondazione	Sempre operante nell'assicurazione eventi naturali straordinari	EUR 500,-	A scelta EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,-
24.5.4.	Ristagno nei canali	Sempre operante nell'assicurazione eventi naturali straordinari	EUR 500,-	A scelta EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,-
24.1.23. 24.2.4. 24.3.9.	Denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione incendio, acqua condotta ed eventi atmosferici	- EUR 150,- EUR 150,-	Somma a primo rischio assoluto concordata
25.1.	Spese per la diminuzione del danno	Sempre operante	-	-
25.2. 25.3.	Spese accessorie	Sempre operante	-	Somma assicurata concordata Nel limite dell'indennizzo
25.4.	Spese di perizia	Sempre operante	-	10% del danno, massimo EUR 5.000,-
25.5.	Perdita pigioni per fabbricati abitativi	Sempre operante	-	6 mesi
25.6.	Costi maggiori da obblighi imposti dalle autorità	Estensione con sovrappremio	-	Somma a primo rischio assoluto concordata
25.7.	Spese di ripristino supporto dati	Estensione con sovrappremio	-	Somma a primo rischio assoluto concordata
25.8.	Costi sostenuti per la perdita di acqua	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione acqua condotta	-	Somma a primo rischio assoluto concordata
25.9.	Spese per la dispersione di liquidi	Estensione con sovrappremio nell'assicurazione acqua condotta	EUR 150,-	Somma a primo rischio assoluto concordata
27.4.	Operatività dell'assicurazione al di fuori dell'ubicazione	Sempre operante nell'assicurazione incendio, acqua condotta ed eventi atmosferici	-	10% della somma assicurata del contenuto

SEZIONE III: Assicurazione furto con scasso

Le garanzie elencate qui di seguito valgono solamente se è stato concordato il relativo ramo con le rispettive somme assicurate e forme di copertura per il rischio richiamato in polizza.

I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti espressi in percentuale valgono per ogni singolo sinistro.

Per le posizioni a primo rischio assoluto vale l'indennizzo massimo concordato, per ogni singolo sinistro e per il periodo assicurativo. Si rinvia inoltre all'articolo 44.

In ogni sinistro gli indennizzi relativi alle garanzie elencate qui di seguito vengono decurtati della franchigia di EUR 150,-.

Qualora non dovessero essere completamente presenti le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'articolo 39 in caso di danni da furto con scasso verrà applicato uno scoperto pari al 20%, con una franchigia minima di EUR 500,- per ogni sinistro.

Sono possibili le seguenti varianti di copertura:

Copertura completa secondo gli articoli 40 e 41:			
Articolo	Garanzia	Operatività	Indennizzo massimo
40.2.1.	Danni materiali da furto con scasso tentato o consumato all'interno dei locali assicurati	Sempre operante per contenuto di abitazioni	Somma assicurata concordata
40.2.2.	Danni materiali da rapina all'interno dei locali assicurati	Sempre operante per contenuto di abitazioni	Somma assicurata concordata
40.2.3.	Atti vandalici	Sempre operante per contenuto di abitazioni	EUR 5.000,-
40.2.4.	Spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti	Sempre operante Estensione con sovrappremio	EUR 5.000,- a primo rischio assoluto Dietro sovrappremio possono essere scelte le seguenti somme di indennizzo massimo a primo rischio assoluto: EUR 10.000,- EUR 15.000,-
40.2.5.	Denaro, valori e libretti di risparmio - al di fuori di contenitori	Sempre operante per contenuto di abitazioni	EUR 500,-
40.2.5.	Gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi e collezioni di francobolli e monete - al di fuori di contenitori	Sempre operante per contenuto di abitazioni	EUR 2.000,-
40.2.5.	Denaro, valori e libretti di risparmio - in mobili, anche non chiusi a chiave	Sempre operante per contenuto di abitazioni	EUR 1.000,-
40.2.5.	Gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi e collezioni di francobolli e monete - in mobili, anche non chiusi a chiave	Sempre operante per contenuto di abitazioni	EUR 4.000,-
40.2.5.	Denaro, valori e libretti di risparmio, gioielli, pietre e metalli preziosi e collezioni in cassaforte chiuse (peso minimo 100 kg oppure ancorate a regola d'arte muro o al pavimento secondo le indicazioni del produttore)	Sempre operante per contenuto di abitazioni	EUR 25.000,-
40.2.5.	Denaro, valori e libretti di risparmio, gioielli, pietre e metalli preziosi e collezioni in cassaforte chiuse (peso minimo 250 kg oppure murata a regola d'arte secondo le indicazioni del produttore)	Sempre operante per contenuto di abitazioni	EUR 50.000,-
40.2.6.	Oggetti d'arte, tappeti e quadri	Sempre operante per contenuto di abitazioni	EUR 15.000,- per oggetto
40.2.7.	Posate e servizi di argenteria	Sempre operante per contenuto di abitazioni	EUR 15.000,-

40.2.8.	Denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali in fabbricato abitativo	Estensione con sovrappremio	Somma a primo rischio assoluto concordata
41.1.	Spese di sostituzione della serratura	Sempre operante per contenuto di abitazioni	EUR 1.500,- a primo rischio assoluto
41.2.	Spese per misure di sicurezza necessarie a breve termine	Sempre operante per contenuto di abitazioni	Nell'ambito della somma assicurata
41.3.	Spese per il ripristino e il rimpiazzo di titoli, documenti e simili	Sempre operante per contenuto di abitazioni	EUR 1.000,-
41.4.	Spese di perizia	Sempre operante per contenuto di abitazioni	10% del danno, massimo EUR 5.000,-
41.5.	Spese accessorie	Estensione con sovrappremio	Somma assicurata concordata
41.6.	Spese di ripristino supporto dati	Estensione con sovrappremio	Somma a primo rischio assoluto concordata

Copertura base secondo l'articolo 42:			
Articolo	Garanzia	Operatività	Indennizzo massimo
42.	Spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti	Sempre operante	Possono essere scelte le seguenti somme di indennizzo massimo a primo rischio assoluto: EUR 5.000,- EUR 10.000,- EUR 15.000,-

L'assicurazione furto con scasso per l'agricoltura secondo l'articolo 43:			
Articolo	Garanzia	Operatività	Indennizzo massimo
43.3.1.	Danni da furto con scasso tentato o consumato al contenuto agricolo	Sempre operante	EUR 5.000,- a primo rischio assoluto
43.3.2.	Rapina all'interno dei locali dell'azienda agricola assicurata	Sempre operante	
43.3.3.	Atti vandalici all'interno dei locali dell'azienda agricola assicurata	Sempre operante	
43.3.4.	Spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti dei locali dell'azienda agricola assicurata	Sempre operante	

SEZIONE V: Assicurazione responsabilità civile agricola

Le garanzie elencate qui di seguito valgono solamente se è stato concordato il relativo ramo con i rispettivi massimali e forme di copertura per il rischio richiamato in polizza.

In caso di danno a cose viene applicata la rispettiva franchigia riportata in polizza.

I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti espressi in percentuale valgono per ogni singolo sinistro.

Se nella tabella non è indicato un limite massimo di risarcimento vale il massimale globale riportato in polizza insieme per danni a cose, danni a persone e danni patrimoniali riconducibili a un danno a cose o a persone.

Si rinvia in particolare all'articolo 57 "Massimali e riscarcimenti".

Articolo	Garanzia	Operatività	Indennizzo massimo
61.1.	Attività agricola	Sempre operante	Massimale globale
61.2.	Protezione come proprietario o locatore o affittuario	Sempre operante	Massimale globale
61.3.	Possesso e utilizzo dell'equipaggiamento aziendale	Sempre operante	Massimale globale
61.4.	Concessione a terzi in comodato o comunque a titolo gratuito di macchine e apparecchiature di lavoro	Sempre operante	Massimale globale
61.5.	Presentazione di prodotti	Sempre operante	Massimale globale
61.6.	Allestimento e partecipazione a esposizioni, manifestazioni fieristiche e mercati	Sempre operante	Massimale globale
61.7.	Somministrazione di cibo e bevande nell'ambito della licenza per l'azienda agricola assicurata	Sempre operante	Massimale globale
61.8.	Vendita diretta di prodotti agricoli	Sempre operante	Massimale globale
61.9.	Abbattimento di alberi in boschi propri o altrui per il fabbisogno personale	Sempre operante	Massimale globale
61.10.	Utilizzo di prodotti fitosanitari	Sempre operante	Massimale globale
61.11.	RC di proprietà e conduzione di fabbricati e terreni	Sempre operante	Massimale globale
61.12.	Strutture sociali per i dipendenti	Sempre operante	Massimale globale
61.13.	Possesso e uso connessi all'attività agricola di armi da taglio, da punta e da fuoco	Sempre operante	Massimale globale
61.14.	Lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, costruzione e ristrutturazione e RC del committente	Sempre operante	Massimale globale
61.15.	Eventi aziendali	Sempre operante	Massimale globale
61.16.	Dispositivi pubblicitari	Sempre operante	Massimale globale
61.17.	Danni a cose da inquinamento	Sempre operante	EUR 75.000,- nell'ambito del massimale globale
61.18.	Cedimento o scivolamento del terreno	Sempre operante	Massimale globale
61.19.	Danni a tubazioni ed impianti sotterranei	Sempre operante	Massimale globale
61.20.	Danni derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali	Sempre operante	Massimale globale
61.21.	Danni provocati da persone non alle dipendenze del Contraente, ma della cui opera questi si avvalga	Sempre operante	Massimale globale
61.22.	RC verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	Sempre operante	Massimale globale

61.23.	Ricorso terzi	Sempre operante	Massimale globale
61.24.	Rischio locativo (danni a locali presi in locazione per scopi aziendali, causati da incendio, esplosione o acqua condotta)	Sempre operante	Massimale globale
61.25.	RC prodotti	Sempre operante	Massimale globale
61.26.	Copertura assicurativa per esportazioni non note	Sempre operante	Massimale globale
61.27.	Committenza auto	Sempre operante	Massimale globale
62.1.	Detenzione di animali	Estensione con sovrappremio	Massimale globale
62.2.	Danni ad animali indotti all'inseminazione	Estensione con sovrappremio	Massimale globale
62.3.	Danni a terreni e coltivazioni provocati da animali da pascolo	Estensione con sovrappremio	10% del massimale globale concordato
62.4.1.	Uso di animali da sella da parte di terzi	Estensione con sovrappremio	Massimale globale
62.4.2.	Custodia di animali di terzi	Estensione con sovrappremio	Somma assicurata concordata nell'ambito del massimale globale
62.4.3.	Uso di carrozze e slitte con cavalli	Estensione con sovrappremio	Massimale globale
63.1.	Locazione professionale di attrezzature e macchinari agricoli	Estensione con sovrappremio	Massimale globale
63.2.	Danni a cose per allagamento	Estensione con sovrappremio	10% del massimale globale concordato
63.3.	Danni gradualali	Estensione con sovrappremio	10% del massimale globale concordato
63.4.	Custodia di cose mobili	Estensione con sovrappremio	10% del massimale globale concordato
63.5.	Carico e scarico di veicoli di terzi	Estensione con sovrappremio	10% del massimale globale concordato
64.	RC prodotti estesa	Estensione con sovrappremio	10% del massimale globale concordato
65.1.	Alloggio ospiti (agriturismo)	Estensione con sovrappremio	Massimale globale
65.2.	Proprietà degli ospiti	Sempre operante se concordata la garanzia alloggio ospiti	10% del massimale globale concordato
65.3.	Danneggiamento, perdita o sparizione di veicoli a motore di ospiti	Sempre operante se concordata la garanzia alloggio ospiti	10% del massimale globale concordato
65.4.	Impianti sportivi e ricreativi	Sempre operante se concordata la garanzia alloggio ospiti	Massimale globale
65.5.	Attività di animazione e iniziative ricreative, culturali e sportive	Sempre operante se concordata la garanzia alloggio ospiti	Massimale globale
66.	Lavori agricoli in contoterzismo	Estensione con sovrappremio	Massimale globale

67.	Sgombero neve con veicoli	Estensione con sovrappremio	EUR 100.000,- per danni a cose, somma assicurata per danni a persone
68.	Copertura per il mondo intero	Estensione con sovrappremio	Massimale globale
69.	Proprietà di fabbricati e terreni	Estensione con sovrappremio	Massimale globale

SEZIONE VI: Assicurazione responsabilità civile privata

Le garanzie elencate qui di seguito valgono solamente se è stato concordato il relativo ramo con i rispettivi massimali per il rischio richiamato in polizza.

I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti espressi in percentuale valgono per ogni singolo sinistro.

Se nella tabella non è indicato un limite massimo di risarcimento vale il massimale globale riportato in polizza insieme per danni a cose, danni a persone e danni patrimoniali riconducibili a un danno a cose o a persone.

Si rinvia in particolare all'articolo 75 "Massimali e riscarcimenti".

Articolo	Garanzia	Operatività	Franchigia per sinistro	Indennizzo massimo
71.1.	RC privata per i rischi della vita quotidiana	Sempre operante	-	Massimale globale
71.2.	Conduttore di abitazioni	Sempre operante	-	Massimale globale
71.3.	Datore di lavoro di personale domestico (R.C.O.)	Sempre operante	-	Massimale globale
71.4.	Rischio locativo (danni provocati da incendio, esplosione e acqua condotta ai locali presi in affitto per scopi abitativi o di vacanze)	Sempre operante	-	10% del massimale globale concordato
71.5.	Rischio locativo (danni provocati da incendio e esplosione al contenuto di locali in affitto per scopi abitativi o di vacanze, a condizione che la conduzione non superi i 90 giorno consecutivi)	Sempre operante	EUR 100,-	10% del massimale globale concordato
71.6.	Danni a beni di terzi, presi in custodia	Sempre operante	EUR 100,-	EUR 5.000,- nell'ambito del massimale globale
71.7.	Danneggiamento di beni di terzi in seguito al loro utilizzo	Sempre operante	EUR 100,-	EUR 5.000,- nell'ambito del massimale globale
71.8.	Detenzione e uso di biciclette e sedie a rotelle (anche a motore elettrico)	Sempre operante	-	Massimale globale
71.9.	Attività sportiva non professionale	Sempre operante	-	Massimale globale
71.10.	Possesso autorizzato e uso di armi da punta, da taglio e da fuoco per difesa personale o in qualità di attrezzatura sportiva	Sempre operante	-	Massimale globale
71.11.	Proprietà, uso e possesso di animali domestici e animali da sella	Sempre operante	EUR 100,-	Massimale globale
71.12.	Detenzione e uso di natanti a vela non superiori a 6,5 metri di lunghezza, barche a motore elettrico e altri natanti non a motore	Sempre operante	-	Massimale globale
71.13.	Detenzione e uso di modelli di aerei non a motore, fino a 5 kg	Sempre operante	-	Massimale globale
71.14.	Danni a cose da inquinamento	Sempre operante	-	EUR 75.000,- , - nell'ambito del massimale globale
71.15.	Atti dolosi di persone per le quali il Contraente risponde ai sensi degli articoli 2048 e 2049 c.c.	Sempre operante	-	Massimale globale
71.16.	Ricorso terzi	Sempre operante	-	Massimale globale
71.17.	Danni causati dai propri figli minori non conviventi con il Contraente	Sempre operante	-	Massimale globale

71.18.	Danni causati da minori affidati temporaneamente al Contraente	Sempre operante	-	Massimale globale
71.19.	Danni a minori affidati temporaneamente al Contraente	Sempre operante	-	Massimale globale
71.20.	Danni derivanti dall'attività di volontariato	Sempre operante	-	Massimale globale
71.21.1.	Obblighi di risarcimento degli addetti ai servizi domestici	Sempre operante	-	Massimale globale
71.21.2.	Obblighi di risarcimento di persone non conviventi con il Contraente a cui sono affidati i figli minori del Contraente (copertura sussidiaria)	Sempre operante	-	Massimale globale
71.21.3.	Azioni di rivalsa dall'assicurazione RC-Auto per guida illecita dei figli minori	Sempre operante	-	Massimale globale
71.21.4.	Obblighi di risarcimento derivanti del Contraente nella sua qualità di trasportato a bordo di autoveicoli nel salire o scendere dagli autoveicoli stessi	Sempre operante	-	Massimale globale
71.22.	Estensione del rischio locativo (Danneggiamento di locali presi in affitto a scopi abitativi e vacanze, nonché del contenuto degli stessi, a condizione che la conduzione non superi i 90 giorno consecutivi)	Estensione con sovrappremio	EUR 100,-	10% del massimale globale concordato
71.23.	Detenzione e uso di modelli di aerei a motore fino a 5 kg	Estensione con sovrappremio	-	Massimale globale

SEZIONE VII: Assicurazione merci in refrigerazione

Le garanzie elencate qui di seguito valgono solamente se è stato concordato il relativo ramo con i rispettivi massimali e forme di copertura per il rischio richiamato in polizza.

I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti espressi in percentuale valgono per ogni singolo sinistro.

Il valore assicurativo corrisponde al valore di tutta la merce posta in refrigerazione.

Articolo	Garanzia	Operatività	Franchigia/scoperto per sinistro	Indennizzo massimo
79.	Merchi in refrigerazione	Sempre operante	10%, minimo EUR 200,-	Somma assicurata concordata

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia
Via del Macello 30
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 052600
Fax +39 0471 052601
office@tiroler.it
www.tiroler.it

